# COMMISSIONE VIII

## AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

**79.**

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

## INDICE

PAG.

**Sostituzioni:**

Botta Giuseppe, *Presidente* . . . . . 3

**Disegno e proposte di legge** (Seguito della discussione e approvazione):

Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2258);

Costa Silvia ed altri: Programma straordinario di interventi per Roma capitale (860);

Picchetti ed altri: Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni e il ruolo della capitale della Repubblica (1296);

Fini ed altri: Delega al Governo per provvedimenti in favore di Roma capitale d'Italia e della cristianità (3043);

Cederna ed altri: Interventi per la riqualificazione di Roma capitale della Repubblica (3858);

Mensurati: Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica (4389) . . . . . 3

Botta Giuseppe, *Presidente* . . . . 3, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 45

Astori Gianfranco, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* . . . . 32, 33

Bonfatti Paini Marisa (PCI) . . . . . 23, 30, 33

Cederna Antonio (Sin. Ind.) . . . . . 22, 45

Conte Carmelo, *Ministro per i problemi delle aree urbane* . . . . . 7, 22, 25, 30, 33, 34, 38, 39, 41

Cerutti Giuseppe (PSI) . . . . . 32

PAG.

D'Angelo Guido (DC), *Relatore per la parte urbanistica* . . . . . 7, 8, 21, 22, 30, 34, 38, 39

D'Onofrio Francesco (DC) . . . . . 17, 23

Dutto Mauro (PRI) . . . . . 16, 32, 44

Maceratini Giulio (MSI-DN) . . . . . 8, 9, 25, 26, 27, 30, 32

Marianetti Agostino (PSI) . . . . . 41, 43

Mensurati Elio (DC) . . 15, 24, 25, 26, 35, 45

Picchetti Santino (PCI) . . . . . 35, 38

PAG.

Piermartini Gabriele (PSI), *Relatore per la parte programmatica* . . . . . 22, 33, 34

Sapio Francesco (PCI) . . . . . 18, 25, 42

Scalia Massimo (Verde) . . . . . 22, 34, 44

Servello Francesco (MSI-DN) . . . . . 6, 15

Valensise Raffaele (MSI-DN) . . . . . 4, 13, 15, 23, 30, 38

**Votazione nominale:**

Botta Giuseppe, *Presidente* . . . . . 46

**La seduta comincia alle 15,30.**

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Alborghetti, Angeloni, Bortolani Franco, Bulleri, Ciliberti, D'Addario, Ermelli Cupelli, Ferrarini, Lorenzetti Maria Rita, Massano, Medri, Polverari, Principe, Sospiri, Tancredi, Testa Enrico e Travaglini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bargone, Picchetti, Sbardella, Sanna, Righi, Fiandrotti, Dutto, Conte, Minozzi, Valensise, Ravaglia, Marianetti, Barbalace, Maceratini, D'Onofrio, Ridi e Astori.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2258); e delle proposte di legge Costa Silvia ed altri: Programma straordinario di interventi per Roma capitale (860); Picchetti ed altri: Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni e il ruolo della capitale della Repubblica (1296); Fini ed altri: Delega al Governo per provvedimenti in favore di Roma capitale d'Italia e della cristianità (3043); Cederna ed altri: Interventi per la riqualificazione di Roma capitale della Repubblica (3858); Mensurati: Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica (4389).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi per Roma, Capitale della Repubblica » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri: « Programma straordinario di interventi per Roma capitale », Picchetti ed altri: « Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni e il ruolo della capitale della Repubblica »; Fini ed altri: « Delega al Governo per provvedimenti in favore di Roma capitale d'Italia e della cristianità »; Cederna ed altri: « Interventi per la riqualificazione di Roma capitale della Repubblica »; Mensurati: « Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica ».

Riprendiamo la discussione del testo unificato assunto dalla Commissione quale testo base. Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dall'1 al 6.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7

*(Indennità di espropriazioni).*

1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui sl comma 1. La cessione è resa esecutiva dall'autorità competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione.

3. L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinata alla realizzazione di opere o di interventi previsti dalla presente legge sono attuate secondo le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

7. 3.

Rauti, Maceratini, Fini, Servello, Sospiri, Massano, Caradonna.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: fino all'emanazione di una organica disciplina.

7. 1.

Fini, Maceratini, Caradonna, Massano, Sospiri, Servello, Rauti.

*Al comma 1, aggiugere in fine le seguenti parole*: Nel calcolo dell'indennità di espropriazione gli immobili sono considerati indipendentemente dalla fabbricabilità.

7. 4.

Servello, Sospiri, Fini, Massano, Caradonna, Rauti, Maceratini.

*Al comma 2, sostituire le parole*: In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1 *con le seguenti*: In tal caso la riduzione di cui al comma 1 è ridotta al 20 per cento.

7. 5.

Caradonna, Maceratini, Fini, Rauti, Massano, Sospiri, Servello.

*Al comma 3, sostituire le parole*: l'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti dall'espropriando per la cessazione o riduzione anche temporanea dell'attività economica *con le seguenti*: l'indennità di occupazione, quando del caso, può essere commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione anche temporanea dell'attività economica sempre che documentalmente provati ed approvati dalla Commissione per Roma capitale a seguito del parere espresso dal Comune di Roma e valutato dall'ufficio del programma per Roma capitale.

7. 2.

Maceratini, Fini, Servello, Rauti, Caradonna, Sospiri, Massano.

RAFFAELE VALENSISE. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 7 entra nel vivo dei problemi operativi che la legge al nostro esame pone. Questa norma rappresenta un esempio della maniera approssimativa e della disparità con cui si muove la pubblica amministrazione in relazione al vuoto di normativa sull'indennità di esproprio provocato dalla sentenza della Corte costituzionale, vuoto che – come è sottolineato anche nella relazione scritta – risale ormai a dieci anni. A dieci anni di distanza da quella sentenza della Corte costituzionale, che annullava le norme sull'indennità di esproprio, purtroppo dobbiamo ricorrere sempre ad espedienti vari, uno diverso per ogni legge, il più frequente dei quali è il ricorso alla legge del 15 gennaio 1885, ancora in vigore per colpa dell'inazione dei legislatori che si sono succeduti.

Questa legge, però, non viene applicata puramente e semplicemente, ma con l'in-

troduzione di alcuni correttivi, che vengono di volta in volta definiti in relazione alle coalizioni politiche che su determinati problemi si formano; da ciò derivano le nostre riserve e le nostre preoccupazioni. Questa volta la coalizione che sostiene il provvedimento ha ipotizzato un correttivo che aumenta illecitamente gli oneri in modo non confacente alla nobiltà delle finalità del provvedimento stesso. Secondo questa innovazione, gli oneri saranno aumentati, anche per persuadere i privati a non opporsi all'esproprio, attraverso la previsione di un incentivo maggiore di quello che solitamente si pratica, in caso di accettazione bonaria dell'indennità di esproprio.

L'articolo 7 del provvedimento, infatti, prevede che « l'indennità di esproprio è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ». Poiché sulla base di questa norma si raggiungerebbero cifre consistenti, ci si è prontamente preoccupati di contenerle attraverso una riduzione del 40 per cento. Si tratta di una forte riduzione, ulteriormente corretta dal secondo comma dello stesso articolo, laddove, per stimolare i destinatari dell'esproprio ad una condotta consenziente e collaborativa, si prescrive che « in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene, in tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1 ». La forte riduzione viene cioé cancellata nel momento in cui vi è il consenso.

Esistono altre procedure di esproprio, soprattutto nel Mezzogiorno, che prevedono questo tipo di incentivo per la definizione consensuale dell'indennità, ma la riduzione prevista dal provvedimento al nostro esame mi pare eccessiva. La verità è che, partendo dal sistema regolato dalla legge del 15 gennaio 1885, si arriva a cifre consistenti e insolite per quanto riguarda gli espropri per pubblica utilità per terreni oggetto di aspettative ormai quasi trentennali. Ci sembra, quindi, che, anche in considerazione delle decurtazioni e delle limitatezza delle risorse disponibili per l'attuazione di questa legge, le indennità proposte siano eccessive. A nostro parere, per ridurre il contenzioso sarebbe stato sufficiente correggere la legge del 1885 prevedendo un incentivo pari al 20 per cento.

L'attuale formulazione dell'articolo 7, quindi, rafforza le nostre perplessità e le nostre preoccupazioni; siamo anche preoccupati in merito alle prescrizioni del terzo comma relative all'indennità di occupazione. Com'è noto, di solito queste vengono fissate in concreto perché devono rispondere a criteri di effettivo mancato guadagno o di lucro cessante; in questo caso, invece, si parla di un'attività economica esercitata sull'area al momento dell'approvazione del vincolo legato all'esproprio: sarebbe stato più opportuno un collegamento a fattori pregressi, certi e non discutibili, con data certa e non discutibile. Una previsione di questo tipo, infatti, dopo il gran parlare che si è fatto intorno a queste vicende, mi sembra volga a favore degli espropriandi in maniera eccessiva, soprattutto con riferimento ai princìpi della pubblica utilità e del preminente interesse nazionale. Una tale soluzione, inoltre, mi sembra non confacente alla modestia delle risorse poste a disposizione di questo provvedimento.

Per questo motivo abbiamo presentato alcuni emendamenti.

Complessivamente voglio ribadire come il problema dell'indennità, cui è particolarmente sensibile il presidente Botta, rende ogni esproprio un capitolo a sé e, soprattutto per gli enti locali, costituisce spesso un onere insostenibile. Non è possibile che le classi dirigenti ed i gruppi politici succedutisi nella responsabilità di governo della nazione da dieci anni a questa parte non abbiano potuto e saputo trovare una normativa costituzionale, applicabile e equa dal punto di vista della pubblica utilità e del rispetto di una nazione che voglia espropriare con un giusto indennizzo. Ma il giusto indennizzo bisogna individuarlo. È curioso che per ogni

legge occorra prevedere un esproprio *ad hoc*, come se fossimo in una repubblica provvisoria che debba determinare con legge speciale il buon diritto dei cittadini espropriati, che di volta in volta sarà di serie A in certe zone, di serie B in altre a seconda delle contingenze o delle congiunture d'Italia.

PRESIDENTE. Se non si sono obiezioni, propongo di consentire che sia effettuata una ripresa televisiva dei nostri lavori, nel presupposto che il provvedimento possa essere approvato in questa seduta.

FRANCESCO SERVELLO. Mi consenta di esprimere il mio parere. Sono del tutto d'accordo sull'opportunità di dar luogo a questa ripresa televisiva, pero aggiungo che non tanto e non solo l'aver voluto trasferire questo dibattito nella Commissione ambiente, ma anche e soprattutto il fatto che essa si riunisca in questa magnifica Sala della Regina, in pratica non ha consentito di poter dar luogo ad un dibattito che potesse essere ripreso e trasmesso dalla televisione in diretta, come avviene normalmente per i dibattiti importanti. Pur con tutte queste riserve critiche, aderisco alla sua proposta.

PRESIDENTE. Posso concordare su altre considerazioni, vale a dire che il dibattito avrebbe dovuto svolgersi in Assemblea anziché in Commissione, ma se qualcuno avesse chiesto che fosse effettuata la ripresa televisiva, la discussione avrebbe potuto svolgersi in un'aula all'uopo attrezzata.

FRANCESCO SERVELLO. Ho chiesto la parola approfittando in un certo senso dell'articolo 7 sull'indennità di espropriazione, a proposito del quale articolo la posizione del movimento sociale-destra nazionale è stata illustrata dal collega Valensise. Si tratta di argomento che mi consente però di fare una precisazione di fondo sull'impegno che il gruppo cerca di dare, nei limiti delle sue possibilità e delle sue forze, nell'elaborazione della legge per Roma capitale. Sono state scritte e dette parecchie menzogne, arrivate questa mattina al punto di attribuire una specie di iscrizione del movimento sociale destra-nazionale al partito trasversale. Se volessi ribattere questa accusa assolutamente infondata, non dico ingenerosa, potrei dire che un partito trasversale non dico in quest'aula, ma altrove esiste certamente, ma non vi appartiene il movimento sociale destra–nazionale, perché nella medesima pagina del medesimo giornale che questa mattina ha pubblicato la notizia, vi è poi un titolo in cui si definisce il movimento sociale destra-nazionale isolato: o è isolato, oppure è appartenente a un partito trasversale, e per essere tale ha bisogno di vari *partners*. A prescindere dalla polemica nei confronti di qualche giornale romano e dei suoi ispiratori, desidero confermare che noi ci opponiamo a questa legge, non a una buona legge ritenuta tale, che possa risolvere i problemi di Roma capitale. Noi per Roma capitale ci stiamo muovendo non da ora in consiglio comunale, come oggi hanno confermato i consiglieri del nostro gruppo in Campidoglio, i quali si battono per questi obiettivi dal primo dopoguerra. Ci battiamo contro una legge a nostro avviso incompatibile con gli interessi di questa grande città, che deve finalmente assumere anche dal punto di vista urbanistico e dei servizi il ruolo europeo, se non mondiale, che già svolge sul piano morale, culturale e religioso.

Desidero dire, quindi, in modo molto fermo che la nostra posizione è legittima e non strumentale nei confronti di alcuno, né dei gruppi politici né tanto meno dei potentati economici ispiratori dell'una o dell'altra soluzione. Del resto, avevamo già presentato un anno fa una proposta di legge che indicava le linee di tendenza, sia pure di larga massima, delle nostre scelte in materia; non siamo perciò nuovi a questo tipo di impegno.

Non vi è dubbio che stiamo affrontando un argomento incandescente, anche in relazione a quanto è accaduto a Roma nelle zone investite dagli espropri dopo il 1962, quando fu annunciato quello che oggi viene denominato sistema direzionale

orientale. L'annuncio della scelta unidirezionale ha determinato immediatamente e progressivamente, in modo sempre più frenetico, il mercato e la speculazione nelle aree interessate. La nostra opposizione è autonoma e spero che nessuna forza politica qui rappresentata possa dire il contrario; gradirei anche che le forze di maggioranza riconoscessero al nostro gruppo questo ruolo autonomo, poiché da molti anni a questa parte non abbiamo cambiato posizione in merito alle scelte per Roma capitale. È sufficiente esaminare gli atti della Camera e del consiglio comunale per verificare se vi sia incoerenza da parte nostra, in particolare in confronto con i molteplici cambiamenti di posizione di altri gruppi politici. Pur se le consideriamo sbagliate, riconosciamo la legittimità delle posizioni divaricate, differenziate, più o meno trasversali assunte da altre forze politiche.

Intendo in questo modo ribadire la linea molto precisa che abbiamo scelto e per la quale ci battiamo, senza per questo voler vanificare alcun tentativo di risolvere i problemi di Roma capitale. Desideriamo, però, che ci venga riconosciuto questo ruolo assolutamente libero, autonomo e non condiz;onato da alcun interesse, anche se da qualcuno considerato sbagliato.

PRESIDENTE. Avverto che per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 si procederà a votazioni in linea di principio, poiché devono essere inviati per il prescritto parere alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio.

Do la parola al relatore per il parere sugli emendamenti all'articolo 7.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore per la parte urbanistica*. Prima di esprimere il parere sugli emendamenti, desidero precisare agli onorevoli Valensise e Servello che l'articolo al nostro esame ha applicato alla legge per Roma capitale l'indennità di esproprio prevista dalla più volte citata legge del 1885 per Napoli per evitarte in primo luogo che gravasse a carico della collettività romana un'indennità di esproprio pari al prezzo di mercato dei terreni e, in secondo luogo, che si operasse una distribuzione ai proprietari di rendite fondiarie accumulate per meriti non propri. In mancanza di questo articolo, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, si dovrebbe applicare la legge del 1965, che prevede la vendita al valore venale che si otterrebbe in una libera contrattazione di compravendita. Un'eventuale riduzione dell'indennità rispetto a questo criterio deve essere comunque contenuta nei limiti della legittimità costituzionale. Quello adottato in questo provvedimento, pertanto, è un metodo previsto da una legge già valutata dalla Corte costituzionale e non un criterio estemporaneo introdotto *una tantum*.

Poiché il Parlamento, nonostante lo sforzo compiuto dal Senato, non ha ancora risolto il problema di una nuova legge generale sull'indennità di esproprio, si è applicato un criterio utilizzato da leggi recentemente approvate da questo Parlamento, rispetto alle quali abbiamo ritenuto opportuno non introdurre novità.

La riduzione criticata dall'onorevole Valensise è un fatto puramente eventuale, derivante da una libera scelta del proprietario; per quanto riguarda la cifra del 40 per cento, è stata determinata per analogia con quanto previsto dalla legge sull'edilizia residenziale all'esame di questa Commissione, sempre allo scopo di non introdurre novità in questa materia. Non avrei, quindi, particolari obiezioni di principio a passare dal 40 al 20 per cento. Una modifica di questo genere, però, comporterebbe un ulteriore ritardo nell'*iter* del provvedimento, che dovrebbe essere nuovamente inviato alla Commissione bilancio per il parere.

Esprimo, anche a nome del collega Piermartini, parere contrario sugli emendamenti Rauti ed altri 7. 3, Fini ed altri 7. 1, Servello ed altri 7. 4, Caradonna ed altri 7. 5, Maceratini ed altri 7. 2.

CARMELO CONTE, *Ministro per i priblemi delle aree urbane*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento Maceratini ed altri 7. 3.

GIULIO MACERATINI. Si illustra da sé.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 7. 3, contrari i relatori e il Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento Maceratini ed altri 7. 1.

GIULIO MACERATINI. È un emendamento di carattere formale nel quale la Commissione si dovrebbe tranquillamente ritrovare. Non capisco cosa significhi porre all'inizio di un articolo, che voglia fissare i criteri per stabilire l'indennità di espropriazione, le parole « fino all'emanazione di un'organica disciplina ». Sarebbe come dire che fino alla prossima legge si applica questa.

È un fuor d'opera, è la confessione di una coscienza di disparità. Da questo punto di vista sappiamo che questa materia è « ondivaga » e allora scriviamo « fino all'emanazione di un'organica disciplina ». Questa è una bestemmia nella tecnica legislativa, che non dobbiamo commettere o profferire, perché per le espropriazioni è adottato un criterio che contestiamo, ma un criterio allo stato è adottato. Qual è, allora, il significato delle parole « fino all'approvazione di un'organica disciplina » ? Una volta che venisse approvata un'organica disciplina, questa sarebbe applicata *de jure*.

Immaginate che in una norma di qualunque tipo e di qualunque versante dell'ordinamento politico italiano si dica che essa sarà in vigore fino a quando il legislatore non cambierà opinione. Mi sembrerebbe poco edificante e pertanto vi invito a riflettere ed a sopprimere quest'espressione. Se si facesse riferimento ad un termine, avrebbe un senso, anche se si creerebbe un buco legislativo.

Sostenere che fino a quando non cambierà idea il legislatore mette in campo questi criteri per l'indennità di esproprio, non ci sembra serio verso i destinatari di questa norma. Significherebbe come scrivere: vi è la spada di Damocle che un giorno ci sveglieremo e toglieremo i diritti derivanti dall'esproprio, per tacer d'altro. Si parla di un diritto costituzionale, a proposito del quale dovrebbero essere aperti altri discorsi. Insisto perché almeno questo emendamento venga accolto dalla Commissione.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore per la parte urbanistica*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Maceratini. La risposta alla sua proposta è negativa ma non per ostinazione, quanto per realizzare con maggiore certezza l'esigenza sottolineata poco fa dall'onorevole Valensise, che ha sostenuto giustamente che l'indennità di esproprio debba essere stabilita sulla base di un unico criterio, qualunque sia la funzione dell'epropriazione. Se non mettessimo questo inciso creeremmo un problema di interpretazione, il giorno in cui fosse approvato definitivamente, come ci auguriamo, il provvedimento che il Senato ha recentemente approvato. Se una legge generale sull'indennità di esproprio fosse approvata, potrebbe sorgere il dubbio che, nonostante l'entrata in vigore di questa legge generale, debba, per un noto principio, essere applicata la legge particolare. Siamo d'accordo con l'onorevole Valensise che la norma sull'indennità di esproprio deve essere la stessa a Milano, a Canicattì e ad Avellino: questa è la ragione per cui chiediamo che, soltanto fino a che non sarà approvata una legge generale sull'esproprio, si applichi il criterio della legge per Napoli.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

GIULIO MACERATINI. Il collega relatore è bravissimo nel ricordare un principio, che qualche volta abbiamo sentito dire negli ormai lontani studi giuridici e cioè che la legge speciale prevale su quella generale. Questo avviene, però, a condizione che la legge generale non stabilisca che essa prevale su quella speciale, soprattutto quando quella generale segue la prima. In conclusione non ritiro l'emendamento ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 7. 1, contrari i relatori ed il Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento Maceratini ed altri 7. 4.

GIULIO MACERATINI. Abbiamo voluto evidenziare, come ci ha opportunamente detto il collega Valensise in sede di discussione generale dell'articolo 7, che la normativa in materia di indennità di occupazione in questo caso è troppo generica e dà luogo ad una serie di sperequazioni e talvolta di arbitri che a nostro avviso debbono essere in qualsiasi modo evitati. Questa è la ragione del nostro emendamento, in cui chiediamo che tale « benedetta » indennità di occupazione venga riconosciuta a seguito di una valutazione del danno, del pregiudizio che sia documentalmente provato e approvato dalla commissione per Roma capitale a seguito di parere espresso dal Comune e valutato dall'ufficio del programma per Roma capitale. In sostanza, vogliamo che da questo punto di vista non ci possano essere figli e figliastri e non ci possano essere oscillazioni affidate alla discrezionalità, sempre pericolosa di chi deve materialmente erogare l'indennità di occupazione. Si tratta di un indennizzo che spetta a chi riceve un pregiudizio da una procedura che *in itinere* porta all'esproprio, ma che deve essere collegata ad un dato obiettivo fattuale. Mi riferisco al pregiudizio sofferto la cui valutazione non deve essere affidata a criteri troppo empirici e troppo generici. Questo è il motivo dell'emendamento ed il motivo per il quale lo sottoponiamo all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 7. 4, contrari i relatori ed il Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 7. 5.

GIULIO MACERATINI. Abbiamo già illustrato in sede di discussione sulle linee generali il problema della riduzione dell'aliquota dell'indennità di esproprio al 20 per cento, rispetto alla previsione che porta il testo base del 40 per cento. Qui si tratta di rendere serio il provvedimento di esproprio e di non affidarlo a oscillazioni « barometriche » di evidente e forse incidente importanza, perché si introdurrebbe un metodo, come è logico e facile prevedere, che non riteniamo accettabile.

La riduzione può essere uno stimolo, un incentivo ad accettare la valutazione del Comune, ma non deve nemmeno diventare un'arma di sostanziale forzatura della volontà dell'espropriato, che potrebbe trovarsi di fronte ad un'alternativa secca, quella di bere o di affogare, come suol dirsi, rispetto al diritto, che è indubbiamente protetto dal punto di vista costituzionale, di non essere d'accordo con le valutazioni che l'ente espropriante sta facendo in ordine al valore del bene. Creare questa diparità rispetto a quanto si può ottenere se non si discute, significa penalizzare il diritto di discutere che ogni società civile e democratica deve consentire a chiunque.

Abbiamo sentito che il relatore, per altre questioni e per altri provvedimenti legislativi, ha fatto presente che questo 40 per cento è la linea di tendenza attraverso la quale si vuole omogeneizzare la legislazione. Rispettiamo questo argomento, ma ci permettiamo di dire, senza conoscere in dettaglio altri provvedimenti, che essi erano ispirati ad una logica talmente particolare di urgenza, di indifferibilità e anche di socialità degli interventi, da suggerire quella linea di condotta sia pure in maniera opinabile. Non sono convinto che quella linea di condotta sia la più propria, per questo insisto perché la riduzione in caso di accettazione della proposta di indennità di esproprio sia ridotta al 20 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caradonna ed altri 7. 5, non accettato dai relatori né dal Governo.

*(È respinto).*

Mi sembra che l'onorevole Maceratini abbia già svolto la dichiarazione di voto sel suo emendamento 7. 2.

Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 7. 2, contrari ai relatori e al Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 7 del testo base.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

*(Realizzazione del sistema direzionale orientale).*

1. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articoio 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dai quali si intende procedere ad acquisirli, essendo l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali.

2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, eccettuati quelli destinati ad utililizzioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati in misura pari ai costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati.

3. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 è applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti a destinazione terziaria e direzionale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

ART. 8.

*(Realizzazione del sistema direzionale orientale).*

1. Gli immobili destinati dai vigenti strumento di pianificazione urbanistica alla realizzazione del Sistema drezionale orientale sono acquisiti in proprietà dal comune di Roma, tramite espropriazione. Il comune può decidere di non procedere alla acquisizione di aree già edificate alla data di entrata in vigore della presente legge e comprese nel Sistema direzionale orientale ove intenda confermarne le attuali utilizzazioni prevalentemente residenziali.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli essendo l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali. In ogni caso, scaduto il termine perentorio di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che sia stato iniziato il procedimento espropriativo, il proprietario degli immobili ricadenti negli ambiti predetti ha diritto al pagamento dell'indennità di esproprio.

3. Gli immobili acquisiti ai sensi dei commi precedenti, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma, sono dal comune medesimo ceduti in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano, mediante apposite convenzioni, ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. La cessione viene effettuata con asta pubblica sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, pro-

porzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli immobili in cui ricadono gli immobili interessati.

8. 1.

Cederna.

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

ART. 8.

*(Realizzazione del sistema direzionale).*

1. La realizzazione del sistema direzionale orientale è subordinata alla preventiva acquisizione pubblica, tramite esproprio delle aree interessate.

2. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale, di cui al comma 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, essendo l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali.

3. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma precedente, eccedenti quelli destinati all'utilizzazione da parte del comune di Roma o comunque interessate alla localizzazione delle sedi pubbliche sono dal comune medesimo ceduti, tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. La base d'asta è determinata in misura almeno pari ai costi di acquisizione maggiorati delle quote proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati.

4. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale, di cui all'articolo 1, è applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti a destinazione terziaria e direzionale.

8. 2.

Mensurati, Carelli, Gottardo, Lusetti, Ciliberti.

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

ART. 8.

*(Realizzazione del sistema direzionale).*

1. La realizzazione del sistema direzionale orientale è subordinata alla preventiva acquisizione pubblica, tramite esproprio delle aree interessate.

2. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale, di cui al comma 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, essendo l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali.

3. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma precedente, eccedenti quelli destinati all'utilizzazione da parte del comune di Roma o comunque interessate alla localizzazione delle sedi pubbliche sono dal comune medesimo ceduti, tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. La base d'asta è determinata in misura almeno pari ai costi di acquisizione maggiorati delle quote proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati.

4. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale, di cui all'articolo 1, è applicabile l'articolo 27 della legge 22

ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti a destinazione terziaria e direzionale.

8. 3.

Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* delibera un programma pluriennale *con le seguenti:* delibera un programma triennale.

8. 9.

Fini, Caradonna, Maceratini, Rauti, Servello, Sospiri, Massano.

*Al comma 2, dopo le parole:* sono ceduti, *aggiungere le seguenti:* mediante asta pubblica.

8. 7.

Sapio.

*Al comma 2, dopo la parola:* ceduti *aggiungere le seguenti:* anche tramite asta pubblica.

8. 11.

Piermartini, D'Angelo.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il prezzo a base d'asta è determinato in misura almeno pari ai costi di acquisizione maggiorati delle quote proporzionali ai volumi ed alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni dei costi delle opere di competenza del comune per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati.

8. 6.

Sapio, Piermartini, D'Angelo.

*Al comma 2, sostituire le parole:* I prezzi di cessione sono determinati in misura pari ai costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati, *con le seguenti:* I prezzi di cessione sono determinati in base ai valori di mercato. Tali entrate del Comune di Roma sono impiegate per le necessarie strutture e sovrastrutture delle zone stesse.

8. 10.

Massano, Fini, Servello, Maceratini, Caradonna, Sospiri, Rauti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* in misura pari ai *con le altre:* sulla base dei.

8. 12.

I Relatori.

*Al comma 3, premettere l parole:* Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

8. 8.

La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-*bis*. Le aree ancora di proprietà private del comprensorio di Villa Ada in Roma sono espropriate e assegnate al patrimonio del comune di Roma per essere destinate a parco pubblico con modalità di fruizione tali da garantire l'integrità del patrimonio naturale, paesistico e culturale del comprensorio. Il comune di Roma è tenuto ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di gestione e manutenzione di Villa Ada che ne salvaguardi le caratteristiche peculiari di « villa rustica inglese » compatibilmente con le esigenze di fruizione da parte dei cittadini. Ai proprietari delle aree è corrisposta un'indennità, determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 597, È assegnato al comune di Roma un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'esproprio, nonché per la sistemazione a parco pubblico, delle aree di cui al comma 1.

8. 4.

Mensurati.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-*bis*. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme di via Guido Reni, ubicate nella città di Roma, sono destinati a sede di manifestazioni musicali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso ei predetti immobili, nonché il trasferimento degli stessi al comune di Roma, così come il reperimento delle aree per la rilocalizzazione delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione, da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra il Presidente del Consiglio, per sua delega, il ministro per i problemi delle aree urbane, il ministro della difesa, il ministro delle finanze e il sindaco del comune di Roma. Per consentire la rilocazione delle caserme di cui al presente comma, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

8. 5.

Mensurati.

RAFFAELE VALENSISE. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla procedura estremamente macchinosa prevista da questo articolo in merito alla realizzazione del sistema direzionale orientale. Ieri abbiamo fatto cenno alla necessità di coinvolgere gli enti locali, siamo addirittura arrivati ad adombrare un dubbio di costituzionalità per un conflitto di attribuzione di compiti tra il comune di Roma e la Commissione per Roma capitale costituita presso la Presidenza del Consiglio.

Mi sembra che ci sia una dissonanza tra il contenuto dell'articolo 2, laddove si attribuiscono alla Commissione per Roma capitale funzioni di impulso ed un potere surrogatorio che arriva fino alle previsioni drastiche del quinto comma, e quello del primo comma dell'articolo 8, che sembra affidare la realizzazione del sistema direzionale orientale al comune. Si tratta di un problema che non può essere risolto in sede di coordinamento, perché siamo di fronte a due normative confliggenti tra loro. Da una parte vi sono i poteri surrogatori attribuiti alla Commissione per Roma capitale al fine di giungere comunque ad una determinazione della volontà dell'ente locale; dall'altra vi è la disposizione dell'articolo 8 secondo la quale « il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, essendo l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali ».

Rileviamo che, a prescindere dalle valutazioni dei termini temporali sotto il profilo della certezza dell'esproprio, ci troviamo di fronte ad una sorta di scadenzario che il comune assegna a se stesso.

Non vediamo come la Commissione prevista all'articolo 2 del provvedimento possa esercitare la sua azione surrogatoria di fronte alla facoltà attribuita al comune di Roma di deliberare un programma pluriennale. Ci sembra, inoltre, che le risorse assegnate dal provvedimento per Roma capitale siano decisamente insufficienti per un consiglio comunale che voglia veramente lavorare.

La seconda preoccupazione che desidero sottoporre alla Commissione si riferisce agli ambiti da acquisire.

Onorevoli colleghi, il nostro gruppo è un convinto sostenitore della necessità di procedere mediante esproprio per la realizzazione delle opere pubbliche, e non solo perché una scelta del genere si colloca nella tradizione statuale del diritto pubblico occidentale (tant'è vero che nel nostro paese si applica una legge del 1885,

cioè degli albori del Regno d'Italia); siamo però convinti che gli espropri vadano effettuati in fretta, poiché non è opportuno lasciare lievitare ulteriormente i prezzi. In altri termini non ci sembra opportuno attendere la deliberazione del programma pluriennale per l'indicazione degli ambiti da acquisire, cioè degli oggetti degli espropri; in tal modo, infatti, si darebbe luogo ad un gioco sull'indennità di occupazione, cioé alla creazione artificiosa di attività economiche da indennizzare a norma del terzo comma dell'articolo 7; ciò produrrebbe anche possibili frodi ai danni del pubblico erario, che non è opportuno vengano facilitate da disposizioni legislative.

Il primo comma dell'articolo 8, quindi, non ci piace sia perché è in conflitto con l'articolo 2, sia perché contiene in sé il *venenum* di possibili espedienti diretti a costituire rendite di posizione, mentre secondo il principio costituzionale bisogna indennizzare il danno che veramente si produce e non quello fittizio introdotto attraverso invenzioni di plusvalore tali solo sulla carta, consentite dalla deliberazione di un programma con termini temporali illimitati. Non ci siamo preoccupati di suggerire alla Commissione un termine temporale di tre anni perché dobbiamo porre un punto fermo a questa situazione.

Altre perplessità derivano dal comma secondo dell'articolo 8, che stabilisce che gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, eccettuati quelli destinati ad utilizzazione da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. L'articolo continua statuendo che « i prezzi di cessione sono determinati in misura pari ai costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi o alle superfici degli immobili, risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati ».

L'articolo prende in considerazione dunque le cosiddette opere di urbanizzazione, a proposito delle quali ci sembra che venga compiuta una scelta speciale per Roma. Le opere di urbanizzazione, che riguardano tutta la collettività, giustamente debbono essere poste a carico dell'acquirente o del concessionario dei terreni. Tali opere di urbanizzazione gravano sul terreno, ma questo è possibile nel momento in cui l'ente pubblico è a conoscenza dei fondi necessari per urbanizzare i terreni relativi agli immobili destinati ad utilizzazione da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione.

A Roma vi è già una tradizione in questo senso. Una legge speciale per Roma emanata negli anni del fascismo prevedeva il contributo di miglioria, vale a dire una partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione, così definite a partire dalla legge Bucalossi in poi. Venivano chiamati a partecipare tutti i cittadini che dovevano fruire i tali opere. Sino agli anni '60 il comune inviava spesso comunicazioni in cui in sostanza si diceva: « Abbiamo costruito ad un chilometro di distanza dalla sua abitazione un mercatino rionale, abbiamo realizzato delle opere di urbanizzazione, siccome indirettamente alla sua casa deriva una miglioria, dove contribuire alla spesa affrontata dal comune ».

Si aveva una partecipazione dei cittadini ad opere di urbanizzazione, che aumentavano anche indirettamente il valore di un certo immobile. Si può fare l'esempio del mercatino, del giardino pubblico, della fognatura, della linea tranviaria e quant'altro ineriva alla valorizzazione e alla miglioria del valore dei beni immobili.

Qui, onorevole relatore D'Angelo, troviamo una disarmonia. Infatti, ci si preoccupa di caricare le opere di miglioria sul prezzo di cessione ai privati o ai soggetti pubblici, ai concessionari, però non si addebitano a questi soggetti quelle opere di urbanizzazione che saranno costituite dagli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, per gli immobili destinati ad utilizzazione da parte del Comune di Roma o comunque interessati dalla localizzazione di una sede pubblica. Ciò infatti,

comporta la miglioria e la valorizzazione del terreno che ricade su tutti i territori vicini: l'uscita di una metropolitana comporta una ricaduta nei confronti di tutti gli immobili. La metropolitana è un'opera che ha dei costi a ricadute indirette nei confronti dei singoli proprietari, o concessionari, o acquirenti di un bene dal comune.

Ci sembra che vi sia una sproporzione a vantaggio dei privati, sui quali si caricano i costi di miglioria, sia pure con un provvedimento alquanto farraginoso. Non so perché sia stata obliterata quella tradizione migliore. Per il contenzioso sui contributi di miglioria un era competente una sezione speciale della Corte d'appello. Ora tutto questo è caduto in desuetudine, tutto è affidato ad automatismi, che tali non sono. Da ciò deriva la nostra preoccupazione e perplessità nei confronti dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Questa mattina a Stresa ho sostenuto che la questione dei contributi di miglioria è da rivedere. Mi auguro che la Commissione possa farlo nell'ambito delle tante partecipazioni possibili per poter realizzare, ad esempio, le metropolitane. Concordo su questo.

RAFFAELE VALENSISE. La ringrazio, questa è una buona notizia.

PRESIDENTE. È una mia idea.

RAFFAELE VALENSISE. È un'idea saggia di antica tradizione.

FRANCESCO SERVELLO. Ho ascoltato con interesse questo scambio di amorosi sensi fra il presidente e un rappresentante dell'opposizione. Spero che possa preludere a ulteriori incontri non trasversali, ma leali.

Per quanto riguarda l'articolo 8, testé illustrato dal collega Valensise, è bene sottolineare che esso rappresenta uno dei punti nodali che hanno determinato la nostra opposizione. Mi riferisco al tipo di scelta, in particolare al sistema unidirezionale. Noi abbiamo concepito da parecchi anni a questa parte una soluzione polidirezionale.

Conosco le valutazioni che si fanno a tal proposito in campo culturale, architettonico e urbanistico, ma a nostro avviso e ad avviso di tanti tecnici che abbiamo interpellato, nella Roma come si è sviluppata nel corso di decenni o dei secoli, la soluzione unidirezionale ci appare in qualche misura asfittica, perché mancante del respiro che dovrebbe avere una città a carattere mondiale quale essa è.

La nostra distinzione è questa, rispetto al sistema direzionale orientale. Lo riconfermo in questa sede, perché per trattare questo argomento, come ho letto sui giornali, dovrebbe arrivare, un esperto tecnico giapponese, atteso di ora in ora. Penso che comunque arrivi. Penso che il suo arrivo sia stato differito a seguito del differimento della votazione di questa legge.Vedremo quale sarà il pare di tale insigne studioso.

PRESIDENTE: Il professor Tange è già stato utilizzato a Napoli e a Bologna.

FRANCESCO SERVELLO. Le conseguenze di una presenza di quell'illustre scienziato a Napoli si sentono e si avvertono in maniera piuttosto preoccupante ! Non vorrei che fosse il preannuncio di una soluzione di cui un giorno vi dovrete pentire !

ELIO MENSURATI. Per quanto riguarda l'articolo 8, vorrei ricordare che è un punto di arrivo che in qualche modo è per certi versi positivo, dopo un confronto in Commissione, in sede referente, che ha consentito di superare le perplessità in relazione alla possibilità di poter procedere attraverso l'esproprio. Infatti il comma 3 dell'articolo 8 certamente supera queste difficoltà.

Mi pare ci fossero dei dubbi di costituzionalità in relazione alla possibilità di procedere all'acquisizione delle aree attraverso l'esproprio. Questa difficoltà è stata superata ritenendo il sistema direzionale orientale un fatto eccezionale, di rilevante interesse nazionale, tant'è vero che l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non si applica per tutto il territorio nazionale ma solo per il sistema direzionale orientale della città di Roma. Da questo

punto di vista mi pare che, per quanto riguarda sia la Commissione ambiente sia la Commissione affari costituzionali, non esista alcuna difficoltà nell'ammettere la possibilità dell'esproprio.

Ho presentato alcuni emendamenti all'articolo 8 che prevedono con chiarezza il subordino dell'attuazione del sistema direzionale orientale all'acquisizione tramite esproprio delle aree. Questa previsione non contraddice quella che ho fatto seguire, che nel testo del relatore è contenuta nel primo comma, con la quale si prevede di procedere attraverso la deliberazione di un programma da parte dell'amministrazione comunale per definire gli ambiti da acquisire, rilevando che alcune aree sono già di proprietà demaniale. Il mio emendamento prevede anche il ricorso all'asta pubblica per restituire ai privati le aree acquisite e non utilizzate.

Nel corso della discussione sul merito, svolta presso questa Commissione, sono state poste alcune questioni, in relazione alla costituzionalità di queste previsioni e ad una lesione delle autonomie locali; ritengo che tali problemi non abbiano motivo di esistere per le stesse ragioni per le quali abbiamo ritenuto che si potesse applicare l'articolo 27 della legge n. 865 solo per il sistema direzionale orientale.

A mio parere, oltre ad essere di fronte ad un fatto eccezionale e ad un interesse nazionale, lo Stato dovrebbe progettare questo complesso sistema senza doversi preoccupare della proprietà delle aree nelle quali vuole localizzare parte delle sue strutture: attraverso il sistema direzionale orientale passa un progetto di razionalizzazione dello sviluppo e di ammodernamento delle strutture che non riguarda solo la nostra città ma l'intero paese. Questo è il motivo per cui, insieme ai colleghi Carelli, Lusetti, Gottardo e Ciliberti, ho presentato l'emendamento 8. 2.

Ritengo che il centro direzionale sia il più importante complesso di questo tipo in Europa, avendo una dimensione internazionale e che possa comportare un giro di migliaia di miliardi che possono essere oggetto di interesse non solo per imprenditori che vogliano realizzare i loro giusti profitti, ma anche per attività di tipo malavitoso. Ritengo che dobbiamo preoccuparci anche di questo: anche nella capitale, a mio parere, deve essere dato un segnale chiaro di inversione di tendenza, nel senso di definire con chiarezza regole che assicurino trasparenza e limpidezza a questo importante evento.

MAURO DUTTO. Ritengo necessario prendere la parola, anche se cercherò di essere breve. Ho sentito attribuire al sistema direzionale orientale poteri decisivi in ordine al cambiamento del volto di Roma, soprattutto dal punto di vista del decongestionamento della città; ho l'impressione, invece, che la legge arrivi con tale ritardo da rendere del tutto secondaria la realizzazione del sistema direzionale orientale, anche se ribadisco che si tratta di un'opera necessaria.

Nell'ambito di questo ragionamento è conseguenziale il fatto che, dopo mesi di dibattito in Commissione, ognuno di noi rinunci ad una parte delle proprie proposte per cercare di pervenire ad un provvedimento realizzabile in tempi rapidi, che non rimanga bloccato dalle procedure parlamentari previste per la sessione di bilancio. In questo senso, ho rinunciato già in fase di dibattito in sede referente ad una serie di richieste in merito agli articoli 7 e 8, in particolare quella relativa al progetto (che ritengo ancora realizzabile concretamente) di creare uno strumento operativo, una sorta di agenzia cui demandare la fase gestionale delle operazioni per il sistema direzionale orientale: tale gestione nelle mani del comune diventerebbe lenta e farraginosa, mentre potrebbe essere alleggerita nelle procedure attraverso un'operazione di tipo imprenditoriale.

In questo senso, riprendo anche l'osservazione dell'onorevole Valensise che vede con preoccupazione il fatto che le urbanizzazioni siano poste a carico del comune, anche se per motivi opposti. Ritengo, infatti, che sia opportuno prevedere un momento di unità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, anche per consentire a chi investe nell'area delsistema direzionale orientale di contribuire con proprie risorse alla realizzazione

degli strumenti necessari a dotare l'area di parcheggi, strade di accesso, verde e tutti i servizi necessari. A questo fine, ripeto, mi sembra che lo strumento più valido possa essere costituito proprio da un'agenzia.

Avevo condiviso con l'onorevole Mensurati la preoccupazione che nella realizzazione del sistema direzionale orientale vi fosse un momento di direzione pubblica; ritengo che le formule individuate dalla Commissione, anche grazie al contributo dei relatori, permettano di uscire dalla difficile situazione determinata dalla mancanza di una regola generale per gli espropri. Anche per evitare di rimanere impantanati nella discussione sulle modalità di realizzazione degli espropri, invito il collega Mensurati a ritirare il suo emendamento, per non dar vita ad uno scontro ideologico che farebbe un ritardo nell'approvazione del provvedimento. Io stesso non sono completamente soddisfatto di questo provvedimento, ma questo è l'unico che oggi possa diventare una realtà. Mi ero dichiarato d'accordo addirittura rispetto allo strumento del decreto, al fine di utilizzare una prima parte delle somme e avviare i lavori per Roma capitale. Non sono stato fra coloro che si sono strappati i capelli, come suol dirsi, perché è stato tolto qualche miliardo dal *budget* del provvedimento in questione. È necessario avviare le procedure e i primi interventi, instaurando dei meccanismi che permettano anche in futuro e in corso d'opera di usufruire delle risorse dello Stato.

Credo che rispetto ad un provvedimento ideale, occorra fare i conti con la realtà e che da questo punto di vista le proposte dei relatori siano soddisfacenti. Occorre realizzare il sistema direzionale orientale, cercando, se non altro attraverso un dibattito politico, di creare le condizioni perché attraverso uno strumento operativo, sia che si tratti di una società per azioni, di un consorzio o di un'agenzia, si possa procedere alla realizzazione del medesimo in termini concreti.

Credo che sia già opportuno porre all'attenzione del Parlamento un'esigenza che ritengo, questa sì, di grande valore rivoluzionario per il decongestionamento di Roma capitale: occorre spostare la città politica, perché ho l'impressione che diversamente si tratterebbe di una realizzazione simile ad una goccia nell'oceano.

Ormai anche molte zone che non appartengono al centro storico sono sature. Il Tiburtino ormai è una zona molto più trafficata e « pesante » di quanto non sia lo stesso centro storico, nel quale si è verificato un alleggerimento del traffico. Dobbiamo quindi pensare ad una soluzione rivoluzionaria.

L'avvio del dibattito attraverso il provvedimento di Roma capitale non esclude che si possa pensare a soluzioni più coraggiose. Invito le parti politiche a cominciare a pensare a queste soluzioni.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Su questo articolo del disegno di legge, che ha finito giustamente per acquisire un rilievo preminente, anche se il provvedimento nel suo insieme contiene molte altre previsioni significative e di carattere innovativo, desidero molto rapidamente, non fosse altro che per la fatica alla quale la Commissione finora è stata sottoposta, esporre le ragioni per le quali ritengo preferibile che rimanga inalterato il testo dell'articolo 8, salvo un subemendamento che mi riservo di indicare sull'emendamento 8.7 presentato dall'onorevole Sapio.

L'articolo 8 molto saggiamente prevede – di questo credo vada dato atto a coloro i quali hanno lavorato intensamente intorno a questo testo – una serie di strumenti, dei quali il comune di Roma possa avvalersi per realizzare questo intervento di grande rilievo. La previsione di una facoltà del comune di scegliere gli strumenti che ritenga giusti e idonei mi sembra che debba essere registrata agli atti dei nostri lavori. Del resto l'autonomia è stata esercitata dal comune di Roma perché, in un positivo parallelismo e coordinamento istituzionale, il consiglio comunale ha già adottato due atti espressamente dedicati all'attuazione di questo nuovo ordinamento della capitale e degli interventi in esso previsti, scegliendo fra le opzioni che la legge lascia saggiamente al comune. Mi riferisco all'indicazione di procedere all'esproprio generalizzato dalle aree comprese

nel comprensorio del sistema direzionale orientale, nonché alla scelta del sistema dell'asta pubblica, una volta che le aree non siano da utilizzare per gli insediamenti pubblici.

Questa norma mi fa ritenere ancora più convincente l'assunto in ordine al rispetto dell'autonomia comunale, che costituisce un principio costituzionale non disponibile dal legislatore a proprio piacimento, tra l'altro confermato in modo solenne dalla legge di princìpi sull'ordinamento delle autonomie locali, che, pur essendo una legge ordinaria, è dotata di forza politica cogente rispetto alle altre leggi di uguale forza, tanto da farmi ritenere che, se anche il comune di Roma non avesse deliberato, sarebbe stato scorretto predeterminare le forme attraverso le quali realizzare il sistema direzionale orientale.

Avendo il comune di Roma deliberato, mi sembrerebbe lesivo della stessa dignità istituzionale del comune sovrapporre una pronuncia del Parlamento di identico tenore; anzi, sembrerebbe posta nel nulla una volontà già manifestata dal consiglio comunale di Roma.

Aggiungo con molta cautela che i relatori al disegno di legge fanno presente un altro dubbio di costituzionalità, che potrebbe sorgere qualora la legge prevedesse essa il ricorso all'esproprio delle aree o altre forme cogenti per il comune. È il dubbio legato al regime della proprietà privata, richiamato giustamente dalla sentenza della Corte costituzionale del 1968 e confermato dalla giurisprudenza successiva.

Allora, siamo in sede legislativa, la prima Commissione affari costituzionali ha espresso il proprio parere unanime al testo che è giunto ora all'esame di merito: qualunque proposizione o riproposizione o integrazione di tale testo, sulla quale i relatori avessero già espresso un parere di incostituzionalità, comporterebbe a termini di regolamento il riesame della Commissione affari costituzionali. Chiedo a questo punto all'amico e collega Mensurati, fermo restando il suo totale legittimo dissenso sulle ragioni di costituzionalità che ho appena indicato, se non ritenga opportuno ritirare l'emendamento che ha espressamente richiamato in questo momento e se non ritenga di farne oggetto di un autonomo disegno di legge, da sottoporre alla normale procedura, con un normale autonomo esame di costituzionalità, sicché il suo orientamento in questa materia possa trovare un voto del Parlamento, al fine di non correre rischio che il provvedimento ora al nostro esame possa essere inficiato di illegittimità.

Aggiungo, per l'esperienza professionale forense che ho presso la Corte costituzionale, che quando venga espresso un dubbio di costituzionalità, ogni tribunale amministrativo della Repubblica sarà indotto a sollevare la questione di costituzionalità, se promossa nel corso del procedimento giurisdizionale, perché poi sia la Corte costituzionale a risolvere il dubbio. In altri termini, se i relatori affermano che vi è un qualche dubbio di costituzionalità, ciò è sufficiente per far ritenere non manifestatamente infondata la questione di costituzionalità. In tale caso per un anno e anche più il provvedimento che ci accingiamo ad approvare non potrebbe entrare in vigore, cioè fino a quando la Corte costituzionale non si fosse pronunciata.

Tutto ciò mi induce a ritenere che sia opportuno che l'articolo resti così come è, salva l'integrazione all'emendamento del collega Sapio.

PRESIDENTE. Non vi sono dubbi che i primi tre emendamenti, se approvati in linea di principio, debbano essere inviati alla prima Commissione affari costituzionali per il parere.

FRANCESCO SAPIO. Non ho preso la parola finora né in sede di discussione sulle linee generali, né durante la discussione degli altri articoli. Cinque anni di dibattiti su questo provvedimento ci hanno fornito l'occasione e la possibilità di fare fino ad ora solo chiacchiere. Bisogna lavorare perché il provvedimento sia definitivamente approvato da parte della Camera dei deputati e quindi dal Senato. Esprimo l'auspicio che tale l'approvazione sia rapida, in modo che il provvedimento diventi-

effettivamente al più presto una legge dello Stato.

In questa occasione sono presenti colleghi che non hanno partecipato alla lunga discussione che si è svolta su questo argomento. Prendo la parola, dunque, perché l'esame dell'articolo 8 è centrale in questo dibattito. Il sistema di acquisizione pubblica delle aree costituisce infatti la parte più significativa del provvedimento, sia per i risvolti sul piano della legislazione urbanistica (da questo punto di vista si è svolto un interessante dibattito da parte dell'*intellinghentia* e della cultura sulle varie ipotesi), sia perché le procedure, che abbiamo dovuto mettere a punto, sono molto delicate.

Va chiarito che nel procedere alla definizione e all'individuazione di un sistema e di una modalità di acquisizione delle aree, ci siamo scontrati con i limiti della legislazione di settore. Sappiamo tutti che la parte qualificante del provvedimento su Roma capitale e la realizzazione del sistema direzionale orientale di fatto si basano sull'applicazione di norme, che disciplinano l'uso del terziario e del direzionale. Ancora, come come ho già avuto modo di sostenere altre volte, il nostro ordinamento legislativo rende certamente possibile l'acquisizione pubblica mediante esproprio di aree per la direzionalità pubblica, la sede di un ministero, di un ente o di un'istituzione, ma non rende possibile l'esproprio per pubblica utilità delle aree che abbiamo una destinazione direzionale o terziaria privata.

Inoltre, è stato più volte lamentato il fatto che dal 1980, in pendenza di una sentenza della Corte costituzionale che dichiarava illegittima l'indennità di espropriazione, non siamo riusciti ad approvare una legge in materia né a disciplinare complessivamente il regime dei suoli e degli immobili; tale situazione ci rende indubbiamente un paese arretrato.

Il problema che avevamo posto era quello di rendere possibile che la mano pubblica attuasse il sistema direzionale, evitando le rendite di posizione e fondiarie già formate nel momento in cui i grandi « immobiliari » hanno fatto incetta dei territori destinati al sistema direzionale orientale. Siamo stati guidati da questo indirizzo e questa volontà: affidare alla mano pubblica la direzione del sistema direzionale attraverso criteri di pianificazione, programmazione e verifica sia dei programmi sia della loro qualità.

Senza legiferare (perché sarebbe stata necessaria una riforma dell'urbanistica) abbiamo dovuto trovare una serie di norme incidentali, che rendessero possibile la procedura dell'acquisizione pubblica delle aree direzionali e terziarie. Questo era il problema. È chiaro che la proposta principale, caldeggiata soprattutto dai comunisti, dalla sinistra indipendente e dai verdi, era l'esproprio generalizzato; abbiamo infatti sostenuto – e questo è forse il punto più qualificante del dibattito urbanistico – che solo l'acquisizione pubblica delle aree mediante esproprio avrebbe reso indifferente la destinazione d'uso delle stesse ed avrebbe evitato la speculazione immobiliare e fondiaria.

Come è documentabile dagli atti, il dibattito parlamentare su questo punto è stato aspro e le decisioni che abbiamo dovuto prendere sono state sofferte. Non ho motivo in questo momento per trascurare di riferire all'assemblea che il dibattito ha condotto ad una situazione di precario equilibrio, del quale il primo comma dell'articolo 8 costituisce il punto critico, ma anche il massimo dell'intesa possibile in questa fase ed in questo momento. Non possiamo dimenticare, infatti, che il principio dell'acquisizione pubblica mediante esproprio di tutte le aree da destinare al sistema direzionale orientale non è passato e non passerà in questa aula parlamentare. Quando in Commissione abbiamo sostenuto le nostre ragioni, una maggioranza che aveva idee diverse rispetto alle nostre ha fatto valere la sua forza. Non bisogna sottovalutare, però, la conquista ottenuta dalle opposizioni nel momento in cui nell'articolo 8 della legge viene sancito esplicitamente il principio dell'espropriazione.

A questo proposito desidero riallacciarmi alle interessanti considerazioni dell'onorevole D'Onofrio; come legislatori ci

siamo preoccupati di rispettare le autonomie locali, che avranno il diritto di decidere liberamente. Abbiamo indirizzato la nostra attenzione verso l'individuazione di una strategia che mantenesse la possibilità di una acquisizione pubblica delle aree; si è delineata una cornice che, individuando i criteri generali senza escluderne alcuno, demanda al consiglio comunale di Roma la decisione dell'acquisizione pubblica.

Si tratta – ripeto – di una grande conquista. Il comune di Roma per legge deve deliberare un programma pluriennale che contenga l'indicazione delle aree da acquisire tramite espropriazione.

L'indirizzo che abbiamo dato è stato recepito dall'assemblea comunale, che ha deliberato l'esproprio generalizzato di tutte le aree destinate al sistema direzionale orientale.

È evidente che è questo il motivo per cui il gruppo comunista non ha presentato emendamenti al comma 1 dell'articolo 8; riteniamo, infatti, rischioso, a questo punto, stabilire per legge che tutte le aree debbano essere espropriate, anche perché la previsione di un'acquisizione generalizzata presuppone una valutazione della spesa, necessaria ai fini dell'indicazione della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione. Sappiamo tutti, inoltre, che la prescrizione per legge dell'esproprio generalizzato, andrebbe sottoposta nuovamente al parere della Commissione affari costituzionali, con evidenti rischi.

Il secondo comma dell'articolo 8 definisce i criteri di cessione di quelle aree sulle quali non sarà prevista la direzionalità od i servizi pubblici; si è posto il problema dell'utilizzazione di queste aree e delle forme di cessione ai privati. Anche a questo proposito si è svolta una grande battaglia e l'opposizione ha sostenuto il principio della cessione mediante asta pubblica, una volta definiti i criteri di determinazione dei prezzi di cessione sulla base di alcuni parametri predeterminati. Il motivo per il quale il gruppo comunista non ha dato nel mese di maggio il suo assenso al trasferimento del progetto in sede legislativa è stato, oltre alla questione dell'esproprio, il mancato accordo sul punto qualificante dei criteri di determinazione della cessione delle aree al privati, anche rispetto ad una maggioranza decisa ad introdurre nel provvedimento norme pericolose sul diritto di prelazione dei proprietari.

Quindi, ci dispiace dover constatare che non esistono possibilità di intesa con la maggioranza. In ogni caso restiamo fermi nella nostra posizione di ritenere che debba essere ulteriormente precisato il criterio con il quale si realizzerà quella cessione. In questo senso vi è già la deliberazione del consiglio comunale di Roma che ha già scelto i criteri.

Ci vediamo, pertanto, costretti ad insistere con il nostro emendamento 8.7 perché la norma – così come è stata formulata nel testo del comma 2 dell'articolo 8 – renderebbe complicata l'attuazione dell'asta pubblica. Il criterio per superare questi dubbi è chiaramente delineato nel nostro emendamento 8.7 con il quale si propone di inserire esplicitamente la possibilità di cessione « mediante asta pubblica ».

Insistiamo, pertanto, affinché la maggioranza riveda le proprie posizioni accogliendo la nostra proposta di modifica che potrebbe essere anche mediata: potremmo cioè non definire categoricamente il principio generalizzato della cessione per asta pubblica, specificando che questa cessione di aree possa avvenire « anche mediante asta pubblica ».

Mi sembra che in questo modo la nostra proposta sia pienamente in linea con il deliberato del consiglio comunale di Roma.

Con l'emendamento 8.6 proponiamo, inoltre di modificare quella parte del comma 2 dell'articolo 8 nella quale si fa riferimento ai prezzi di cessione e ai relativi criteri di determinazione. Si tratta nella sostanza di sostituire il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 con un principio che renderebbe maggiormente intellegibile e compatibile la decisione del Parlamento con il deliberato del consiglio comunale di Roma.

Mi soffermerò, a questo punto, sul comma 3 dell'articolo 8. Si tratta, ovvia-

mente, di una questione estremamente delicata sulla quale si è svolto un ampio confronto, anche culturale. Si trattava di individuare una norma incidentale che rendesse possibile l'esproprio delle aree a destinazione terziaria e direzionale. Attualmente, nel nostro paese è possibile, applicando l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, procedere all'esproprio di aree per gli insediamenti produttivi. Preciso che con questo termine si fa riferimento agli insediamenti industriali, commerciali, turistici e artigianali. Praticamente, nel nostro ordinamento legislativo, le attività terziarie e direzionali non risultano ancora catalogate come attività produttive. Poiché l'articolo 27 della legge n. 865 non specifica che queste aree direzionali e terziarie sono espropriabili, si è inserita questa previsione nel testo della legge.

Sottolineo che l'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 8 non incontra la soddisfazione del nostro gruppo in quanto avremmo voluto soltanto introdurre una norma per rendere possibile l'espropriazione di aree terziarie e direzionali. La formulazione predisposta dalla maggioranza finisce con il risultare ambigua perché il richiamo all'articolo 27 di quella legge con la possibilità di applicazione dell'articolo in tutti i suoi commi, ingenererà una notevole confusione. Se da un lato ci siamo assicurati la possibilità di espropriare per ragioni di pubblica utilità le aree terziarie e direzionali, dall'altro dovremmo trovare immediatamente il modo di risolvere la contraddizione esistente nelle procedure di attuazione e di cessione delle aree di cui all'articolo 27. Ricordo che la legge su Roma capitale ha disciplinato l'indennità di espropriazione. Quindi, il comma 5 dell'articolo 27, quando rinvia ad altre forme di esproprio delle aree per pubblica utilità, non può essere utilizzato; ricordo, altresì, che il comma 6 dell'articolo 27 disciplina le modalità di utilizzazione delle aree espropriate per gli insediamenti produttivi industriali, commerciali, turistici e artigianali da parte del comune mediante la cessione in proprietà e la concessione del diritto di superficie.

È chiaro che questo comma non può essere utilizzato se si individua il criterio della cessione per asta pubblica.

Ribadisco, pertanto, la necessità di modificare il comma 3 dell'articolo 8 perché, così come è stato formulato, finisce per ingenerare una notevole confusione, non essendo immediatamente intellegibile la possibilità di utilizzare procedure diverse. Per tutte queste ragioni si comprende perché nel nostro emendamento abbiamo inteso riferire l'applicazione dell'articolo 27 solo a quelle parti che non sono diversamente disciplinate dalla legge che stiamo esaminando.

Vorrei invitare il collega Mensurati e gli altri presentatori di emendamenti a riflettere sulle nostre considerazioni perché – intendo sottolinearlo – su questi punti abbiamo svolto una battaglia unitaria. Avendo rinunciato a presentare emendamenti sull'esproprio generalizzato, poiché riteniamo di aver conseguito l'obiettivo, auspichiamo di ritrovare un'intesa con coloro i quali hanno creduto in questo principio per il quale ci siamo lungamente battuti.

Invito, pertanto, il collega Mensurati a ritirare questa parte del suo emendamento 8. 2 anche per non indebolire un principio ormai acquisito.

PRESIDENTE. Avverto che per gli emendamenti Cederna 8. 1, Mensurati ed altri 8. 2, Scalia 8. 3 e Mensurati 8. 4 si procederà a votazioni in linea di principio in attesa della espressione su di essi dei prescritti pareri da parte della Commissione affari costituzionali.

Avverto, altresì, che l'eventuale reiezione dell'emendamento 8. 1 non comporterà preclusione per gli emendamenti successivi in tema di asta pubblica e di costo base della stessa.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore per la parte urbanistica*. Anche a nome del collega Piermartini esprimo parere contrario sull'emendamento Cederna 8. 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti Mensurati ed altri 8. 2 e Scalia 8. 3, invito i presentatori a ritirarli, altrimenti dovrò esprimere parere contrario.

Vorrei precisare che, alcune volte, faccio delle precisazioni perché ritengo che i lavori preparatori su di una legge rappresentino un elemento di interpretazione della legge stessa. Quindi, per ridurre le difficoltà su questo punto ritengo opportuno precisare la nostra interpretazione di queste norme, vale a dire: che il comma 1 dell'articolo 8 consente di attuare gli espropri sulla base della legislazione vigente.

Per quanto riguarda, invece, l'esproprio delle aree direzionali e terziarie si può utilizzare tranquillamente l'attuale disposto del comma 3 dell'articolo 8.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 8. 9, 8. 8, 8. 10.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 8. 11 e 8. 12.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la parte programmatica*. Invito l'onorevole Sapio a ritirare l'emendamento 8. 7.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore per la parte urbanistica*. Esprimo pare contrario, anche a nome del collega Piermartini, sugli emendamenti Sapio ed altri 8. 6 e 8. 5.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Mi associo ai pareri espressi dai relatori.

PRESIDENTE. Avverto che l'eventuale reiezione dell'emendamento 8.1 non comporta preclusione per i successivi emendamenti in tema di asta pubblica e di costo basso della stessa. Passiamo all'emendamento Cederna 8. 1.

ANTONIO CEDERNA. Ho ascoltato con grande attenzione quanto detto dagli onorevoli D'Onofrio e Sapio e ho constatato quale scarsa sia la mia competenza in simili argomenti così complessi. Ricordo che nella seduta della Commissione svoltasi il 20 giugno presentai, insieme ad altri, un emendamento nel senso di subordinare la realizzazione del sistema direzionale orientale all'effettiva acquisizione pubblica tramite esproprio delle aree interessate. Sarà per un vizio personale, ma io sono affezionato a tale proposta, tanto più che la formulazione dell'articolo 8 del testo unificato è assai « fiacca » rispetto alla stessa delibera del comune di Roma. Mentre nel testo che siamo esaminando si fa riferimento a programmi pluriennali e a generiche indicazioni di ambiti, la deliberazione del consiglio comunale di Roma, oltre ai programmi pluriennali, contiene l'indicazione degli ambiti dell'acquisizione pubblica tramite esproprio di tutte le aree del sistema direzionale orientale. Che il comune abbia assunto questa delibera è un fatto che giustamente viene definito storico, ma a mio parere è anche singolare. Probabilmente non ho capito nulla; non ho capito perché la legge nazionale sia arretrata rispetto alle deliberazioni del comune di Roma.

Apprezzo, capisco le preoccupazioni: qualora venissero approvati questi emendamenti e altri simili, il testo dovrebbe essere sottoposto alla I Commissione affari costituzionali ma, certamente per mia scarsa competenza e maturità, ma anche per coerenza personale, vorrei che questo emendamento fosse posto ai voti.

MASSIMO SCALIA Siccome l'emendamento 8. 1 è nella sostanza molto simile ai due emendamenti che seguono, uno dei quali è stato da me presentato, voglio motivare simultaneamente l'astensione sull'emendamento in discussione e il ritiro dell'emendamento 8. 3, sulla base delle argomentazioni svolte prima dal collega D'Onofrio. Anch'io non sono competente in una materia così delicata come quella riguardante gli aspetti costituzionali, però mi sembra che la sua obiezione sia vincente nel senso che, quand'anche non venisse approvato un emendamento del genere, questo costituirebbe un appiglio in possibili conflitti di carattere giudiziario che renderebbero più debole l'azione del comune di Roma. Nessuno è ingenuo e questo improvviso accordo dopo molti mesi è diventato storico, ma la stessa ferrignità che presenta, potrebbe trasmutare, come direbbero gli alchimisti del '500, di fronte al mutare di tanti fattori.

Mi auguro che la delibera del comune di Roma impegni tutti i gruppi politici,

che l'hanno approvata. Avendo seguito queste vicende, vorrei che vi fosse un presidio molto forte nella volontà espressa dal legislatore. Vorrei che il collega D'Onofrio, se è possibile, e se la Commissione è d'accordo, fornisse un parere che la Commissione potrebbe fare proprio circa il valore dell'emendamento 8. 1 che stiamo discutendo. Chiaramente anche questo attiene agli atti esterni alla Camera, è un'interpretazione della Commissione, e quindi del legislatore, per attribuire al primo comma dell'articolo 8 il significato che in qualche modo gli emendamenti di cui stiamo discutendo vogliono confermare; sarebbe un elemento in più per affermare che la volontà politica e l'impegno di tutti è quello di procedere nella direzione seguita dai progetti urbanistici delle grandi città europee: realizzare un'opera urbanistica (sulla quale per altro ho sempre avuto molti dubbi e perplessità) solo dopo che le aree siano state espropriate.

Il provvedimento fa riferimento a esperienze diverse rispetto a quella che per anni è stata a Roma l'urbanistica concertata, che ha mostrato i pericoli di corruzioni derivanti dalle pressioni e dall'invadenza delle *lobbies*. Per questi motivi preannuncio la mia astensione sull'emendamento 8. 1, ritiro il mio emendamento 8. 3 e chiedo una forma di intervento collettivo della Commissione volto a specificare i suoi intendimenti in materia; a questo proposito chiedo al collega D'Onofrio di farsi carico di illustrare, nel senso prima indicato, il primo comma dell'articolo 8, proprio per rafforzare l'autentica volonta del legislatore.

MARISA BONFATTI PAINI. In merito a questo emendamento, dopo mesi di discussione sul provvedimento potrebbe esserci il rischio di un prevalere dell'emotività; viceversa potrebbe tenersi un atteggiamento razionale rispetto al risultato ottenuto ed al comportamento del Consiglio comunale di Roma. Riteniamo, comunque, che la battaglia, condotta nelle settimane e nei mesi scorsi in Commissione su questo punto sia valida e riconfermiamo l'atteggiamento assunto in tutto questo tempo. Abbiamo confermato la necessità e l'opportunità dell'esproprio per le aree da destinare al sistema direzionale orientale per una serie di motivazioni; lo SDO è l'operazione più grande dei prossimi anni per il comune di Roma e si propone di dare un volto diverso alla città: un'operazione di questo tipo deve essere condotta e garantita da un'iniziativa pubblica, che riesca a far sì che la pianificazione del comune sia libera.

Tutti questi motivi, che a suo tempo ci hanno spinto ad insistere sull'esproprio generalizzato al punto da non concedere il nostro assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento, sono tuttora validi. Occorre però distinguere, come ripeto, tra un atteggiamento emotivo ed uno più razionale. Il fatto nuovo di questi giorni è la decisione assunta dal comune di Roma attraverso una delibera che prevede l'esproprio per tutte le aree destinate allo SDO. A questo punto, mi sembra che il risultato che ci si prefiggeva sia stato ottenuto, quindi non è più utile insistere perché questo principio sia inserito anche sul piano formale della legge; la sostanza che ci interessava, infatti, a nostro avviso, è sufficientemente garantita da questa situazione.

Per questo motivo dichiariamo la nostra astensione sull'emendamento 8. 1, che riteniamo ormai superato.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Il complesso procedimento con cui viene approvata la legge su Roma capitale, che ha visto una lunga fase di discussione in Commissione (alla quale non ho partecipato) ed un'importante deliberazione del consiglio comunale di Roma, credo renda opportuno accedere alla richiesta dell'onorevole Scalia di acquisire agli atti della Commissione in sede legislativa la nostra posizione in merito alla scelta dell'esproprio generalizzato adottata dal comune capitolino: riteniamo che le delibere assunte siano pienamente legittime e siano inquadrabili nell'ambito della varietà di strumenti che la legge forniva al comune.

RAFFAELE VALENSISE. Desidero far notare al presidente che il gruppo del movi-

mento sociale ha presentato un emendamento che logicamente si pone prima del principio della cessione dei terreni mediante asta, contenuto nell'emendamento 8. 1 al nostro esame, poiché propone la cessione sulla base dei prezzi di mercato. L'asta è una modalità della cessione, è il modo di attuazione della vendita che può essere fatta sulla base dei prezzi di mercato. Invito, quindi, il presidente a considerare l'opportunità di votare prima il nostro emendamento e poi per parti separate l'emendamento 8. 1.

Per quanto riguarda l'esproprio generalizzato, siamo del parere del relatore, poiché riteniamo che l'articolo 8 comporti l'acquisizione degli immobili mediante esproprio. Desidero, inoltre, ribadire quanto ho già detto nel corso della discussione generale in merito alla necessità di accelerare i tempi dell'approvazione del programma e della individuazione degli immobili da acquisire mediante esproprio, poiché la pluriennalità indeterminata può prestarsi ad ulteriori speculazioni.

PRESIDENTE. L'emendamento Cederna 8. 1 è interamente sostitutivo dell'articolo 8 e come tale deve necessariamente essere esaminato prima del suo emendamento 8. 10 che, invece, riguarda solo una parte dell'articolo.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Cederna 8. 1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Mensurati ed altri 8. 2.

ELIO MENSURATI. Prima di passare alla votazione del mio emendamento, vorrei svolgere alcune considerazioni su quanto affermato dai colleghi del gruppo comunista, che hanno fatto riferimento ad una battaglia comune combattuta in questa Commissione. A tale riguardo, intendo precisare che ci sono state delle posizioni non espressamente rivolte nella direzione dell'esproprio; infatti, il gruppo comunista non ha presentato alcun emendamento in materia. Rilevo che si è parlato piuttosto, e fino all'ultimo, di acquisizione pubblica e non di esproprio.

In ogni caso, non si può non rilevare che si è svolta una battaglia che ha portato a dei risultati positivi sia in questa sede sia in quella del consiglio comunale. Vorrei sottolineare il fatto che il testo del comma 3 dell'articolo 8 – così come è stato elaborato dal relatore e dalla Commissione – è stato certamente indotto da una volontà precisa che andava nella direzione dell'esproprio generalizzato.

Rispetto a quel discorso della garanzia, è opportuno precisare che si tratta di una battaglia condotta anche in altre sedi e che ha dato dei risultati perché il consiglio comunale si è espresso a favore dell'esproprio generalizzato (ricordo che su tale questione si è svolta una lunga discussione parallela a quella in corso presso la Commissione ambiente).

Credo che questa battaglia debba continuare perché non sussistono, al momento attuale, grandi preoccupazioni. La differenza consiste, a mio avviso, tra chi si ritiene tranquillo per il fatto che le cose siano già definite in modo chiaro e in una maniera tale dalla quale non è più possibile tornare indietro e chi, invece, considera possibile fare un ulteriore passo in avanti.

Credo che tutte le forze politiche che si sono battute per l'esproprio generalizzato possano continuare a farlo. Infatti, sostenere che non si possa inserire nella legge una previsione di questo genere per una questione di costituzionalità mi sembra quanto meno discutibile. Pur nutrendo il massimo rispetto per i costituzionalisti, sarebbe stato forse opportuno investire della questione la Commissione affari costituzionali.

Devo sottolineare che l'estensione dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 anche gli insediamenti a destinazione terziaria e direzionale è stata presa in considerazione soltanto per la realizzazione del sistema direzionale orientale e per la città di Roma, mentre il discorso della costituzionalità riguarda un fatto nazionale ed eccezionale.

Quando si sostiene che lo Stato deve costruire all'interno del sistema direzionale orientale le sue strutture è improprio parlare di lesa autonomia comunale dal momento che il comune si è già espresso al riguardo. Per tale ragione non mi pare che vi siano particolari motivazioni per alimentare eventuali preoccupazioni in questo senso, le quali avrebbero avuto ragione di esistere se non avessimo affrontato con maggiore severità il comma 3 dell'articolo 8, che ha rappresentato una conquista di tutta la Commissione.

In conclusione, esprimo le mie perplessità sulla avvenuta preclusione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mensurati non capisco se il suo è un'intervento per ritirare l'emendamento, diversamente avrebbe dovuto svolgerlo nella discussione dell'articolo.

ELIO MENSURATI. Signor presidente, non intendo ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il comma 1 del suo emendamento risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 8. 1.

ELIO MENSURATI. Eccepisco che possa essere precluso.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Il comma 1 è certamente precluso; si può al massimo procedere con la votazione per parti separate dei commi 2 e 3. Il testo del comma 4 del suo emendamento risulta identico a quello della Commissione.

PRESIDENTE. I commi 2 e 4 dell'emendamento Mensurati ed altri 8. 2 non possono essere messi in votazione perché meramente riproduttivi del testo base. Ribadisco, altresì, che il comma 1 del medesimo emendamento risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 8. 1.

Pongo in votazione il comma 3 dell'emendamento Mensurati ed altri 8. 2, non accettato dai relatori e dal Governo.

*(È respinto).*

L'emendamento Scalia 8. 3 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Fini ed altri 8. 9, non accettato dai relatori e dal Governo

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Sapio ed altri 8. 7.

FRANCESCO SAPIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piermartini e D'Angelo 8. 11, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Sapio ed altri 8. 6.

FRANCESCO SAPIO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Massano ed altri 8. 10.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del movimento sociale italiano destra-nazionale ha individuato nella necessità di stabilire un programma triennale una formulazione più aderente e adeguata alla realtà rispetto a quella di un programma pluriennale che – per le ragioni esposte dal collega Valensise – creerebbe attese, pressioni e obliquità nel procedimento. Il programma triennale consente, invece, di individuare seriamente le cose che si possono fare e di non dilatare nel tempo l'impegno sulle aree oggetto dell'esproprio. Quindi, non è nemmeno corretto tener vincolate queste aree per periodi superiori ai tre anni. Sottolineo, inoltre, che la proposta di un programma triennale va incontro e si adegua alle disponibilità finanziarie in ordine alle quali questa legge prevede dopo le modifiche introdotte dalla Commissione bilancio, che si rinnovi la richiesta, anno per anno, di destinare ulteriori risorse.

In conclusione, riterremmo più serio ed attendibile insistere per il programma triennale.

ELIO MENSURATI. Faccio nuovamente presente che il comma 1 del mio emendamento è diverso rispetto all'emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Ho già dichiarato che il comma 1 di tale emendamento risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 8. 1.

Chiarisco ulteriormente che i commi 2 e 4 dell'emendamento 8. 2 non sono da mettere in votazione, perché meramente riproduttivi del testo base.

Proseguiamo nelle dichiarazioni di voto sull'emendamento Massano ed altri 8. 10.

GIULIO MACERATINI. Intendo esprimere il voto favorevole del gruppo dell'MSI-Destra nazionale. È indispensabile, per la congruità, non voglio dire per la serietà dei nostri lavori, che la Commissione sia in grado di sapere su cosa si vota. Vi è un autorevole commissario che riteneva che avessimo votato sul comma 2. Questa è la ragione per la quale, parlando in precedenza, avevo sottoposto alla vigile sensibilità del presidente la richiesta di voto per parti separate, sia perché i problemi sono l'uno diverso dall'altro. Siamo convinti che il principio dell'esproprio generalizzato sia contenuto nell'articolo della Commissione e che, ai fini dell'asta pubblica generale, sia importante il nostro riferimento al prezzo di mercato. Ripeto è necessario da parte di chi vota la consapevolezza circa l'oggetto della votazione.

PRESIDENTE. Finora da questo punto di vista vi è stata molta chiarezza; soltanto in relazione a questo punto vi è stato un momento di incertezza, ma occorre ricondurre il tutto sui binari giusti. Abbiamo votato e respinto poc'anzi il comma 3 dell'emendamento Mensurati ed altri 8. 2, mentre il comma 2 dello stesso emendamento è identico al comma 1 dell'articolo 8, così come il comma 4 rispetto al comma 3 del testo della Commissione.

GIULIO MACERATINI. Ho assunto un certo atteggiamento a proposito dell'emendamento Mensurati ed altri, non posso più cambiare. Ricordo una massima in latino arcaico del diritto romano che si adatta al nostro caso: il pretore diceva *ita lingua nuncupassit, ita ius esto*. In altri termini, quando la lingua ha parlato, il diritto si è creato.

Colgo l'occasione nell'illustrare questo emendamento per ribadire che il gruppo dell'MSI-Destra nazionale ha dichiarato, pur con tutte le riserve sull'emendamento Mensurati relativamente al comma 3, che l'asta pubblica come mezzo obbligatorio per l'esitazione dei beni acquisiti dal Comune è l'unico sistema attendibile in una materia come questa.

Veniamo all'emendamento che ci occupa in questo momento e che potrebbe sgombrare il campo da ogni preoccupazione. Prima ci siamo divisi su tutti gli addendi che sarebbero stati applicati al costo dell'area, così come è stata acquisita dopo l'esproprio, indicando tutta una serie di parametri che dovrebbero essere tenuti presenti. Noi tagliamo la testa al toro, come suol dirsi, perché stabiliamo che il prezzo di cessione è determinato in base ai valori di mercato. Ciò eviterà ulteriori problemi, dubbi, incertezze, quelle incertezze che mascherano l'arbitrio, la discrezionalità ed i vari accordi che possono nascere quando ci si riferisce a più parametri, uno più oscuro o opinabile dell'altro, come spesso accade. Diciamo che il comune vende ai valori di mercato e poi si effettuerà l'asta pubblica. In questo modo si realizzerà il pubblico interesse e la trasparenza effettiva dell'operazione immobiliare, perché evidentemente solo chi sarà animato da spirito imprenditoriale, senza essere in ciò confortato da accordi più o meno palesi od occulti, si presenterà all'asta e vi parteciperà legittimamente.

Per questo riteniamo obbligatoria l'asta pubblica, ma ciò non è stato ritenuto vincolante in questo caso dagli organi amministrativi; in ogni caso, perché non si dia spazio a nessun tipo di equivoco, chiediamo che la cessione sia determinata in base ai valori di mercato. Dopo di che, una volta indicate queste regole, non si potrà più sfuggire e tutti sapremo che il comune di Roma avrà ceduto le aree al

loro effettivo valore senza fare regali a nessuno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Massano ed altri 8.10, non accettato dai relatori né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Piermartini e D'Angelo 8. 12, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento a firma della Commissione 8. 8 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Mensurati 8. 4, non accettato dai relatori né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento 8. 5.

GIULIO MACERATINI. Voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mensurati 8. 5, non accettato dai relatori né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso con le modifiche testè apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

*(Disposizioni varie).*

1. Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, ancorché in pendenza dell'adozione del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri, è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il 1990 e di lire 50 miliardi per il 1991. Su tali somme gravano, altresì, in via prioritaria, gli oneri relativi alla acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri.

2. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 38 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La cessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concderto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma debbono essere accessibili al piano stradale.

3. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme « Cavour » e « Montezemolo », ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma. Per consentire la rilo-

calizzazione delle caserme di cui al presente comma, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

4. Gli edifici e le relative aree di pertinenza della caserma « Sani », del magazzino vestiario di via Principe Amedeo e del magazzino viveri di via Turati, ubicati nella città di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, località Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal comune allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette. Per la rilocalizzazione delle nuove infrastrutture è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991.

5. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 115 miliardi, di cui lire 28 miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 23 miliardi per il 1990 e lire 20 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e lire 3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

6. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

7. La proprietà dell'immobile denominato « Palazzo Bràschi », attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

8. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

9. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo « Chateaubriand », al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. In considerazione delle finalità dell'opera e delle sue caratteristiche di utilizzazione, la realizzazione dell'edificio è affidata, da parte delle copetenti autorità del Governo francese, che ne assume i relativi oneri finanziari, a società o consorzi che offrano alla parte italiana le garanzie necessarie. A tal fine il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro delle finanze, conclude con il Governo francese apposita convenzione mediante la quale è verificata l'eseguibilità del progetto e sono determinate, in particolare, le modalità e la durata della cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente comma, nonché le modalità di individuazione delle imprese abilitate. L'approvazione del progetto da parte del comune di

Roma nell'area prescelta costituisce variante al piano regolatore.

10. Gli immobili demaniali denominati « Casali Strozzi » sono assegnati in uso governativo al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi ed istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di dire 2 miliardi per il 1990 e di lire 1 miliardo per il 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole:* dell'area centrale, dei fori e.

9. 8.

Maceratini, Fini, Valensise, Servello, Caradonna, Sospiri, Massano.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* e di lire 50 miliardi per il 1991.

9. 6.

I Relatori.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Le aree private insistenti nel perimetro di Villa Ada sono acquisite al comune di Roma tramite esproprio.

9. 1.

Scalia.

*Al comma 2, sostituire la cifra:* 38 *con la seguente:* 10.

9. 12.

I Relatori.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 94,5 miliardi, di cui lire 23 miliardi per il 1990 e lire 21 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 18 miliardi per il 1990 e lire 17 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 2,7 miliardi per il 1990 e lire 2,8 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 5 miliardi per il 1990 e lire 5 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

9. 2.

I Relatori.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 115 miliardi, di cui lire 28 miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 23 miliardi per il 1990 e lire 20 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e lire 3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Le somme di cui sopra andranno in pari misura secondo un piano da concordare tra le Soprintendenze di Stato e l'amministrazione comunale. Si applicano le di-

sposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al Comune di roma per interventi sul palazzo Senatorio.

9. 5.

Battistuzzi.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* Si applicano le disposizioni della legge 22 marzo 1981, n. 92.

9. 3.

Botta.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ferme restando le competenze tutorie dello Stato.

9. 10.

Bonfatti Paini, Sapio, Picchetti.

*Al comma 6, sopprimere le parole da:* senza incremento *fino a:* settanta.

9. 11.

Bonfatti Paini, Sapio, Picchetti.

*Al comma 8, sostituire la parola:* 1992 *con la seguente:* 1995.

9. 4.

I Relatori.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 18 aprile 1992 *con le seguenti:* 18 aprile 1991.

9. 13.

Maceratini, Fini, Caradonna, Servello, Sospiri, Massano, Rauti.

RAFFAELE VALENSISE. L'articolo 9 del provvedimento, dedicato alle cosiddette disposizioni varie, di vario ha le diverse materie di cui si occupa, ma ha di allarmante la disomogeneità tra grandezza degli intendimenti ed insufficienza delle risorse: per l'avvio del sistema direzionale orientale, la realizzazione del parco archeologico dell'area centrale dei Fori e dell'Appia Antica, le infrastrutture connesse ed i necessari espropri è prevista una dotazione di cento miliardi per il 1990 e di 50 miliardi per il 1991. La Commissione bilancio, inoltre, non è stata tenera nei confronti di questo articolo, poiché ha disposto la soppressione del secondo e terzo comma dell'articolo 10, relativi alla contrazione di mutui quindicennali da parte del comune della provincia di Roma e della regione Lazio; si tratta di un altro articolo che però depaupera anch'esso la possibilità di trasferire risorse dallo Stato alla capitale per realizzare le opere previste. Malignamente si potrebbe dire: « Molto rumore per nulla ».

La nostra opinione è confortata anche dalla modestia della postazione finanziaria per le previsioni del comma 2 in materia di diminuzione del livello di inquinamento atmosferico ed acustico e per la conservazione del patrimonio monumentale: a questi fini viene erogato un contributo *una tantum* di 38 miliardi « per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale ». Con 38 miliardi, quindi, si dovrebbero trasformare tutti i numerosi mezzi di trasporto dell'amministrazione comunale di Roma in mezzi a trazione elettrica.

Lo stesso importo dovrebbe, inoltre, essere utilizzato « per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde ed impianti di monitoraggio. La concessione del contributo, poi, è subordinata ad un termine capestro, cioè all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In coclusione, ripeto che l'articolo 9, pur costellato di buone intenzioni, è caratterizzato dall'assoluta inadeguatezza dei mezzi. Da qui le perplessità ed il voto contrario del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore per la parte urganistica.* Anche a nome dell'onorevole Piermartini esprimo parere contrario sugli emendamenti 9. 8, 9. 1, 9. 5, 9. 10 e 9. 13; sono favorevole, invece, agli emendamenti 9. 6, 9. 3, 9. 12 e 9. 4. Dichiaro di ritirare l'emendamento 9. 1, sostituito da un altro in ottemperanza al parere della Commissione bilancio. Per quanto riguarda l'emendamento 9. 11, ci riserviamo di esprimere il parere in attesa di ulteriori chiarimenti.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Concordo con il parere dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Maceratini ed altri 9. 8.

GIULIO MACERATINI. Si tratta di uno degli ultimi presentati dal nostro gruppo e ripropone il testo di un emendamento già presentato all'articolo 1. Infatti, siamo di fronte ad un aspetto ideologico della legge che non ci piace affatto. Oltre al feticcio del sistema direzionale orientale, si vogliono realizzare anche i parchi archeologici: coloro che qui dentro ne parlano con molta serenità, fuori di qui si mettono a sghignazzare quando si parla di aree di intervento come via dei Fori imperiali. È un'ulteriore manifestazione di quel partito trasversale del quale in questa vicenda non facciamo parte.

Non abbiamo affermato – con la lealtà che ci è abituale e che risulta anche doverosa per la rilevanza dell'argomento in discussione – di essere assolutamente contrari a che si parli di un parco dei Fori nell'area centrale della città, mentre per quanto riguarda quello dell'Appia abbiamo condiviso l'interesse culturale sotteso alla sua istituzione.

Per quanto riguarda l'istituzione del parco nei Fori si rischia di alterare l'assetto urbanistico di Roma realizzato negli anni Trenta.

Nella sostanza l'emendamento Maceratini ed altri 9. 8 elimina dal testo dell'articolo 9 quella parte relativa ai Fori che giudichiamo sbagliata e pericolosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 9. 8, non accettato dai relatori e dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 9. 6, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Scalia 9. 1. Preciso che questo emendamento sarà votato in linea di principio ai fini dell'espressione su di esso del prescritto parere da parte della Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Scalia 9. 1, non accettato dai relatori e dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 9. 12, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento dei relatori 9. 2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento Battistuzzi, si intende che vi abbia rinunciato.

Ritiro il mio emendamento 9. 3.

Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini ed altri 9. 10, non accettato dai relatori e dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Bonfatti Paini ed altri 9. 11.

Avverto la Commissione che, per quanto riguarda questo emendamento, si procederà con una votazione in linea di principio per consentire l'espressione su di esso del prescritto parere da parte della Commissione bilancio e della Commissione lavoro.

MARISA BONFATTI PAINI. Con il comma 6 dell'articolo 9 viene istituita la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, che risulta dello stesso tipo di quella creata per la città di

Venezia. Sottolineo pero, che in quella regione esistono due soprintendenze diverse: una per la regione Veneto e l'altra per la città di Venezia.

Non siamo contrari alla istituzione di questa struttura, però nutriamo alcune perplessità sulla formulazione dell'articolo.

Se sono esatte le informazioni in mio possesso, le soprintendenze attualmente esistenti sono 63, così divise: alle 21 « più generali » vanno aggiunte le 15 relative ai beni ambientali, le 15 per i beni architettonici e le 12 definite « miste ».

Non riesco, pertanto, a capire perché nell'ultima parte del comma 6 dell'articolo 9 si parli di 70 soprintendenze. Del resto, anche se volessimo considerare quelle 11 soprintendenze speciali, il numero complessivo di quelle esistenti sarebbe di 74 e non di 70.

Riteniamo quindi necessari alcuni chiarimenti al riguardo.

GIULIO MACERATINI. Esprimo il nostro voto favorevole sull'emendamento presentato dai colleghi comunisti perché, innanzitutto, ci sembra poco saggio prevedere dei limiti al funzionamento delle soprintendenze.

Sarebbe, a nostro avviso, opportuno stabilire che non vi debbano essere oneri aggiuntivi. In secondo luogo ritengo inammissibile stabilire nella legge il numero delle soprintendenze, perché questo compito non spetta a noi.

GIUSEPPE CERUTTI. Riteniamo opportuno procedere ad una votazione per parti separate di questo emendamento suddividendolo in due parti: la prima comprendente riferita agli oneri finanziari e la seconda al numero complessivo delle soprintendenze che, a nostro avviso, nulla ha a che vedere con il provvedimento in discussione.

Preannuncio che voteremo contro la prima parte e a favore della seconda. Infatti, anche il gruppo socialista esprime le proprie perplessità sulla definizione numerica delle soprintendenze.

MAURO DUTTO. Mi pare che ci si trovi di fronte ad una specie di « tela di Penelope »: infatti, un giorno si tesse e il giorno dopo si disfa quello che si è fatto.

Ricordo che questa formulazione era il frutto di un colloquio con il Governo e di un successivo accordo con i gruppi parlamentari.

Ritengo, inoltre, che quel discorso relativo all'incremento della spesa era connesso con il fatto che, comunque, la capacità di spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali era ridotta e che questo strumento sarebbe servito per utilizzare le risorse già dislocate o dislocabili da parte dello Stato. Mi pare di aver constatato che da questo punto di vista vi fosse una disponibilità a stanziare i necessari fondi, pur avendo una disponibilità di spesa ridotta.

Non comprendo le ragioni per cui non si possa mantenere l'impegno di assumere un provvedimento organico, senza incrementare le dotazioni organiche del personale e gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il numero delle soprintendenze, chiederemo al sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali di darci qualche chiarimento, dopo di che il Parlamento potrà esprimere un giudizio con un minimo di logica.

Non credo che vi sia una volontà perversa di incastrare il Ministero e di impedirgli di articolarsi in modo diverso: ci troviamo di fronte ad un obiettivo che il Parlamento sta cercando di affrontare tenendo presenti le esigenze sia del Ministero, sia – in qualche modo – delle altre Commissioni di questo Parlamento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Cerutti, vorrei rilevare che le due parti dell'emendamento sono tra loro strettamente legate.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Rispetto al tema sollevato da alcuni colleghi intervenuti, desidero apportare qualche elemento di chiarezza.

Anzitutto, a parte la circostanza e la ragione per la quale il testo del comma 6 reca una dizione molto precisa, nel senso

di non prevedere oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, faccio riferimento al parere che sotto questo profilo ha espresso la Commissione bilancio, alla quale dovrebbe essere rinviato il testo stesso nel momento in cui, anziché decentrare una parte delle funzioni già attualmente dislocate sul territorio a favore della città di Roma, dovessimo prevedere un ampliamento di organico del Ministero dei beni culturali e ambientali.

La tesi verso la quale ci stiamo orientando da questo punto di vista è quella di prevedere uno strumento utile, nella presunzione che nel tempo ulteriori risorse possano essere aggregate intorno a questo obiettivo, distinguendo la valorizzazione del potere culturale fra il territorio nazionale e quello della città di Roma, così come a suo tempo era stato sostenuto dall'onorevole Bonfatti relativamente ad un'esperienza come quella della città di Venezia.

L'articolo che oggi è alla nostra attenzione, prende le mosse da un testo proposto dal Governo attraverso un decreto-legge, che non ebbe fortuna, ma che fu convertito in parte da questa Camera dei deputati, nel tentativo di coordinare tra loro vari obiettivi, di pervenire alla formazione di uno strumento importante, per un intervento straordinario su Roma capitale gestito attraverso le sovrintendenze. Si trattava di un intervento per la città di Roma previsto nell'ambito del testo stesso, in una logica che ci pareva appartenesse al complesso delle forze politiche in questa sede.

Rispetto alle motivazioni recate in ordine alla previsione del numero delle sovrintendenze, che si vuole inferiore rispetto a quello ricordato nel provvedimento, voglio sottolineare che non siamo in presenza di una norma costitutiva ed organizzativa nell'ambito del Ministero, ma della circostanza che si tratta di sovrintendenze inserite nell'ambito dell'organizzazione dello stesso. Considerando le sovrintendenze miste, quelle dei beni ambientali e architettonici, quelle per i beni archeologici, quelle artistiche e storiche (rispettivamente 12, 15, 21, 15), i tre istituti centrali, si arriva ad un numero di 69 per cui, sommando la sovrintendenza di Roma, si perviene al numero di 70. Non riesco a cogliere la ragione per cui si considera questo come un problema di scontro nel provvedimento, quando il Ministero ha coordinato diversi testi precedenti. Vorrei pregare i colleghi, in particolare della maggioranza, che hanno sollevato questa questione, di rivedere la loro posizione.

MARISA BONFATTI PAINI. Non vorrei che fosse frainteso lo spirito con il quale portiamo avanti l'emendamento: non ho alcuna intenzione di bloccare l'istituzione della sovrintendenza per la città di Roma, è solo un problema di chiarezza. Mi pare che il sottosegretario abbia affermato che esistono già 21 sovrintendenze archeologiche, 15 ambientali ed architettoniche, 15 artistico-storiche, 12 miste. Nell'articolo di legge si parla solo di queste e non si parla di altri istituti, che sono invece considerati sovrintendenze speciali. Noi diciamo di correggere il testo in modo che non ci siano fraintendimenti futuri.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Debbo dire che dal punto di vista del Ministero e nell'ambito delle valutazioni che la direzione generale fa non vi sono fraintendimenti. Quella che ho letto è la documentazione che risulta agli atti della direzione generale; la norma che stiamo discutendo, infatti, non ha valore costitutivo, ma persegue semplicemente l'obiettivo di « recuperare » l'organizzazione del Ministero, così come si configurerà. Convermo pertanto il parere contrario, già espresso.

MARISA BONFATTI. A questo punto possono ritirare la prima parte del mio emendamento, dichiarando di essere favorevole alla proposta dell'onorevole Cerutti.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la parte programmatica.* Mi rimetto al Governo.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* L'onorevole Bon-

fatti ha modificato il suo emendamento al comma 6 aderendo al suggerimento dell'onorevole Cerutti, in ordine al quale il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Il sottosegretario che è preposto al settore delle sovrintendenze ha spiegato la situazione. Il ministro delle aree urbane è fortemente attatto dalla conclusione dell'*iter* del provvedimento, ma prima di votare forse è necessario sospendere la seduta per cinque minuti.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Con il provvedimento dobbiamo istituire una sovrintendenza per Roma. Reputo che il chiarimento fornito dallo stesso sottosegretario ai beni culturali possa essere interpretato negli atti del dibattito parlamentare, nel senso che la sovrintendenza istituita per Roma si aggiunge a tutte le altre, senza identificare la natura e il numero.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la parte programmatica.* Sono favorevole all'emendamento Bonfatti Paini ed altri 9. 11, soppressivo dell'ultimo periodo del comma 6.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore per la parte urbanistica.* Mi associo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini 9. 11, soppressivo dell'ultimo periodo al comma 6, favorevoli i relatori ed il Governo.

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 9. 4, con il parere favorevole del Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Maceratini ed altri 9. 13 risulta precluso.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 9.

MASSIMO SCALIA. Desidero brevemente motivare il voto contrario del gruppo verde sull'articolo 9. È sufficiente una ragione soltanto, anche se ne potrei citare diverse. Mi riferisco al fatto che la Commissione non abbia ravvisato l'opportunità di approvare gli emendamenti che avrebbero reso possibile al comune di Roma l'acquisizione di Villa Ada tramite esproprio. Devo esprimere grande delusione poiché su una questione che era stata di grande momento e oggetto di intensi scontri per molti mesi, cioè l'esproprio generalizzato delle aree da destinare al sistema direzionale orientale, l'atteggiamento assunto da me e da altri membri della Commissione era stato di farsi carico delle considerazioni di carattere generale che portavano a ritenere che un'eccessiva insistenza sui nostri emendamenti in merito fosse dannosa per l'obiettivo comune che si configurava.

Come ripeto, sono spiacevolmente deluso del fatto che non sia ravvisata un'analoga necessità da parte della maggioranza nel sostenere un provvedimento che intendeva garantire ai romani una delle più grandi e più belle ville della città.

La Commissione ambiente della Camera, in un certo senso, è stata come un autobus su cui qualcuno sale e da cui qualcuno scende. Chi ha seguito per oltre un anno e mezzo l'*iter* di questo provvedimento su Roma capitale, prima come decreto-legge poi come disegno di legge, ricorderà l'audizione dell'Associazione Villa Ada che ha raccolto oltre 7 mila firme – presentate tra l'altro in modo molto simpatico con un grande rotolo – nel corso della quale i commmissari hanno proclamato di essere tutti d'accordo con l'iniziativa. Al momento della votazione, invece, mi sembra che questa volontà politica si sia dileguata.

Abbiamo di fronte la legge finanziaria e l'interpretazione da dare all'articolo che riguarda Villa Ada sicuramente costituirà un momento di scontro: chi crede che la partita sia chiusa si sbaglia. I cittadini e le associazioni ambientaliste sono intenzionati a fare di Villa Ada una battaglia emblematica e spero che l'atteggiamento dei commissari muti, poiché non voglio credere che sia motivato da ragioni poco

convincenti su un piano generale etico e politico.

SANTINO PICCHETTI. Desidero fare una dichiarazione, poiché l'onorevole Scalia ha sollevato un problema molto delicato che colpisce la sensibilità di tanta parte della città e ci riporta a tutta la discussione svolta sul concetto di esproprio.

La parte finale del primo comma dell'articolo 9, sia pure perfettibile, contiene una scelta ben precisa, afferma infatti che sulle somme messe a disposizione per applicare il programma di Roma capitale « gravano, altresì, in via prioritaria, gli oneri relativi all'acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri ». Mi pare una formulazione precisa che consente di andare nella direzione auspicata dal collega Scalia, che tutti noi condividiamo.

Vi è poi un preciso impegno, assunto dal consiglio comunale di Roma attraverso un ordine del giorno, ad eseguire gli espropri necessari ad acquisire questa area. Nella legge è quindi contenuto l'obiettivo politico, anche se – ripeto – l'articolo è perfettibile, tanto che noi a suo tempo avevamo presentato un emendamento più complesso che decretava l'esproprio fin dall'inizio. Si tratta comunque di un obiettivo che cercheremo di perseguire, se ci sarà l'occasione, nel corso della discussione della legge finanziaria.

Vorrei ribadire, però, che questa Commissione non ha tradito del tutto le aspettative della battaglia condotta per la soluzione dei problemi di Villa Ada ed ha ottenuto dei risultati proprio in merito all'acquisizione pubblica delle aree ancora private del comprensorio.

ELIO MENSURATI. Anch'io, in altra parte del provvedimento, avevo presentato un emendamento per l'espropriazione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada. Tale emendamento prevedeva disposizioni diverse rispetto a quelle dell'articolo 9.

Voterò a favore di questo articolo, anche se voglio ribadire come la formulazione del primo comma per quanto riguarda il comprensorio di Villa Ada lasci a desiderare, poiché non manifesta l'esplicita volontà di acquisire le aree tramite esproprio; pur assumendo un impegno in merito, la scelta di metodo viene lasciata all'amministrazione comunale. Ritengo che una lettura più attenta del mio emendamento avrebbe evidenziato che esso aveva una sua copertura finanziaria nonostante la diversa opinione della Commissione bilancio.

Pur non essendo completamente soddisfatto, quindi, voterò a favore di questo articolo, augurandomi che ci possa essere in un'altra sede una manifestazione più chiara di volontà e si possa procedere all'acquisizione delle aree ancora private di Villa Ada come la Commissione ambiente si era impegnata a fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

*(Norme finanziarie).*

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, con esclusione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 50 miliardi per il 1990 e di lire 30 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsine della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ». Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3

lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma di cui all'articolo 2, tenuto conto della ripartizione delle risorse effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, il comune e la provincia di Roma, la regione Lazio ed i consorzi pubblici per i servizi di trasporto, sulla base dei progetti esecutivi approvati ai sensi dell'articolo 4, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla legislazione vigente, con la Cassa depositi e prestiti, istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nonché istituti di credito esteri. L'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991, è posto a carico del bilancio dello Stato.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato il limite di impegno qundicennale di lire 50 miliardi a decorrere dal 1991. Al relativo onere per gli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia » e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1992, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per lo sviluppo economico e sociale ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990 e lire 700 milioni per l'anno 1991, si provvede a carico del fondo di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990 e lire 50 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

6. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, si provvede:

*a)* quanto a lire 8 miliardi, di cui lire miliardi per l'anno 1990 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici »;

*b)* quanto a lire 30 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992, mediante corrispodente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'Ambiente ».

7. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo ... comma 3, si provvede a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990.

8. All'onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 4, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo

9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 5, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a lire 55 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989 1989, n. 253, articolo 5) ».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 9, valutato in lire 10 miliardi, si provvede per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 10, vautato in lire 2 miliardi per l'anno 1990 e lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5) ».

12. Le somme di cui al presente articolo, non ulizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci anche nel conto dei residui.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, con esclusione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 237,5 miliardi per il 1990 e di lire 30 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede:

*a)* quanto a lire 27,5 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connessa alla sua condizione di Capitale d'Italia »;

*b)* quanto a lire 160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1990;

*c)* quanto a lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

10. 1.

D'Angelo, Piermartini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 260

miliardi per il 1990 e di lire 30 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede:

*a)* quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connessa alla sua condizione di Capitale d'Italia »;

*b)* quanto a lire 160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1990;

*c)* quanto a lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

10. 7.

I Relatori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Per la rilocalizzazine della Caserma di via Guido Reni di cui all'articolo 8 si provvede a carico del fondo di cui al comma 1 per l'anno 1990. In acquisizione del comprensorio delle aree ancora di proprietà privata del comprensorio di Villa Ada si provvede a carico del fondo di cui al comma 1 per l'anno 1991.

10. 2.

Mensurati.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

10. 3.

I Relatori.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, si provvede nella misura di 19 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

10. 5.

Piermartini, D'Angelo.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'onere di lire 10 miliardi per il 1990, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

10. 8.

I Relatori.

*Al comma 9, sostituire la cifra:* 60 *con la cifra:* 50,7; *e la cifra:* 55 *con le cifre:* 43,8.

10. 6.

I Relatori.

RAFFAELE VALENSISE. Desidero intervenire per un debito nei confronti dei resoconti parlamentari: voglio che rimanga agli atti che il perere della Commissione bilancio ha depauperato la legge al nostro esame di ben 182 miliardi. È bene che tutti lo sappiano. Si è parlato di una grande iniziativa per Roma capitale, ma al momento in cui vogliamo approvare questo provvedimento prima della legge finanziaria mancano all'appello – ripeto – ben 182 miliardi. Non intendo soffermarmi nei det-

tagli, che del resto sono contenuti nel parere, ma ricordo che la Commissione bilancio pone, tra le altre, la condizione che « gli stanziamenti per il 1991 relativi all'articolo 2, ai commi 1 e 4 dell'articolo 9 posti a carico dell'accantonamento "Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia" dai commi 1, 5 e 8 dell'articolo 10 siano complessivamente mantenuti entro il limite di 50 miliardi ».

Quando, all'inizio di questa discussione, sostenevo che la battaglia per Roma capitale bisognava combatterla in sede di legge finanziaria, non esprimevo un pensiero astratto, ma una considerazione concreta che risponde alla estrema modestia delle cifre previste dal provvedimento in esame.

Per queste ragioni confermiamo non solo le nostre perplessità sul provvedimento, ma anche sul testo dell'articolo 10 depauperato dalla Commissione bilancio. Sottolineo che è stato possibile agire in questa maniera perché « si doveva forzare la mano » alla Commissione su questa legge prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Avremmo auspicato un atteggiamento diverso soprattutto da parte di quelle forze che a parole dicono « di avere a cuore » questo argomento, ma che, viceversa, hanno « a cuore » soltanto alcuni interessi che non hanno nulla a che vedere con il rilancio della Capitale.

SANTINO PICCHETTI. Questo è l'articolo che, ad avviso del gruppo comunista, si presta alle critiche più severe.

PRESIDENTE. Mi era parso che sul comma 1 dell'articolo si fosse registrato un atteggiamento positivo del gruppo comunista.

SANTINO PICCHETTI. No. Quanto è stato fatto recuperando i finanziamenti « sottratti » dalla Commissione bilancio ha rappresentato un'azione positiva, ma la critica che esprimiamo sulle risorse da impegnare trova « ancoraggi » in tutta la vicenda relativa a questo provvedimento.

Ricordo che avevamo proposto un meccanismo decennale di finanziamento della legge che ci avrebbe portato ad una cifra di circa 9 mila miliardi in dieci anni, garantendo così una adeguata copertura finanziaria della legge.

Ribadiamo, quindi, la nostra critica su questo punto che certamente non comporta un giudizio globale sulla legge, ma che ci fa rilevare una certa contraddizione. Dobbiamo constatare, nella sostanza, sia una diminuzione delle risorse già previste per il triennio 1989-1991, sia una certa sproporzione rilevata anche da altri colleghi del gruppo comunista.

Ribadiamo quindi la nostra critica, che certamente non comporta poi un giudizio globale sulla legge, ma che fa rilevare una certa contraddittorietà al suo interno.

Auspichiamo che nel corso della sessione di bilancio si possano reperire i fondi necessari per incrementare le dotazioni in materia previste dalla legge finanziaria.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore per la parte urbanistica.* A nome anche dell'onorevole Piermartini, dichiaro di ritirare gli emendamenti 10. 1, 10. 5 e 10. 6, che risultano superati dal secondo parere espresso dalla Commissione bilancio.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 10. 7, 10. 3 e 10. 8.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dei relatori 10. 1, 10. 5. e 10. 6 si intendono pertanto ritirati.

Ricordo che l'emendamento Mensurati 10. 2 risulta precluso dalla precedente reiezione degli emendamenti Mesurati 8. 4 e 8. 5.

Pongo in votazione l'emendamento 10. 7 dei relatori, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 10. 3 dei relatori, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 10. 8 dei relatori, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

GUIDO D'ANGELO, *Relatore per la parte urbanistica.* Anche a nome dell'onorevole Piermartini, propongo il seguente titolo per il testo unificato: « Interventi per Roma, Capitale della Repubblica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dei relatori.

*(È approvata).*

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Piermartini, Marianetti, e Rotiroti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione,

considerata la rilevanza e la delicatezza, anche per il particolare contesto urbano, degli interventi che saranno realizzati in attuazione del programma per Roma capitale della Repubblica;

considerata, altresì, la necessità che le fasi realizzative del programma siano assistite dalle migliori garanzie sia di qualità che di congruità tecnica e funzionale nonché di sicurezza, a tutela della incolumità pubblica e degli addetti,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di propria competenza, e ad assumere attraverso gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento, per quanto di competenza di altri soggetti, le più opportune misure finalizzate a garantire che le opere e gli interventi da realizzare in attuazione del programma previsto dalla legge per Roma, capitale della Repubblica, siano sottoposte ad adeguate forme di controllo di qualità, nonché attraverso società specializzate operanti nel settore ed in possesso di necessari requisiti, al fine soprattutto di verificarne la compatibilità ambientale, la completezza funzionale nonché condizioni di sicurezza realizzativa;

impegna altresì il Governo

a provvedere, con le forme ritenute più consone, che appalti e concessioni, a maggior garanzia delle responsabilità per la progettazione, esecuzione e qualità complessiva delle opere, siano assistiti da idonee forme assicurative ».

0/2258-860-1296-3043-3858-4389/1/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Ritengo di dover accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione sia perché fa riferimento ad una normativa complessa – peraltro non del tutto coerente con l'ordine del giorno – sia perché molte delle competenze richiamate sono proprie del comune di Roma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marianetti, Rotiroti, Piermartini e Mensurati hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione,

considerato che la necessità di assicurare alla Capitale adeguate strutture per le arti e lo spettacolo, pone quale esigenza prioritaria la realizzazione di un *auditorium* comunale,

impegna il Governo

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti, attivando la specifica procedura prevista dalla legge per Roma Capitale della Repubblica, affinché possa procedersi alla sdemanializzazione degli immobili di via Guido Reni, attualmente in uso alla Amministrazione della difesa, ed alla loro cessione al Comune di Roma attraverso una convenzione che preveda la rilocalizzazione della infrastrutture militari e la cessione, ove necessaria, delle opportune aree ».

0/2258-820-1296-3043-3858-4389/2/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Accolgo come raccomandazione questo ordine del giorno, perché anch'esso impegna competenze non esclusive del Governo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dei due ordini del giorno ?

AGOSTINO MARIANETTI. Non insistiamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, colleghi, in tempi che a mio avviso sono stati ragionevoli e tutto sommato deficitari rispetto all'importanza della materia, questo progetto di legge arriva, almeno in questo ramo del Parlamento, ad una conclusione. È prevedibile che sia una conclusione positiva, anche se da parte del gruppo al quale appartengo verrà espresso un voto contrario.

Debbo esporre brevemente le ragioni per le quali non crediamo che questa legge e la filosofia complessiva di essa meritino il voto favorevole da parte della Camera. Abbiamo individuato in tre punti i principali difetti di questo provvedimento e sicuramente merita che per chiarezza di posizioni politiche, nella storia dell'amministrazione di Roma, così travagliata, così contestata, si trovi traccia di assunzione precisa di responsabilità da parte di tutte le forze politiche.

Vogliamo riepilogare le ragioni del nostro contrasto e della nostra aperta opposizione alle scelte di fondo che presiedono a questa legge. La prima consiste, come abbiamo detto più volte, nell'individuazione del sistema direzionale orientale come il più idoneo e aggiornato strumento di espansione della città, per la realizzazione della città dei ministeri, delle unità direzionali, contro una realtà che è quella della Roma di oggi e che offre invece una ben diversa configurazione delle situazioni obiettive.

Non è attraverso il sistema direzionale orientale, così come fu concepito trent'anni fa e così come alcuni stanchi epigoni di quell'impostazione continuano a sostenere, che Roma conoscerà lo sviluppo che tutti auspichiamo e che noi vediamo soltanto a parole.

Il sistema direzionale orientale, per il pregiudizio che in questi trent'anni si è determinato su quelle aree, non è più idoneo a svolgere le funzioni per le quali era stato ideato nel lontano 1960. Non siamo di fronte – sembrava questo il paragone che veniva alla mente durante la discussione degli emendamenti, durante tanti interventi di colleghi – ad un terreno del *Far West*, ad una pianura dell'Arizona, dove non vi è nulla e tutto può essere creato secondo una lucida mentalità organizzatrice del futuro. In quella zona di Roma siamo in presenza di territori abitati, occupati, con pregiudizi non più reversibili rispetto allo sviluppo urbanistico che in quella zona si dovrebbe creare. Il sistema direzionale orientale da questo punto di vista, per ragioni urbanistiche, tenuto conto della situazione attuale della città in quelle aree, per ragioni anche di filosofia complessiva dello sviluppo della città di Roma, rappresenta oggi una scelta sbagliata, che nei prossimi anni verrà evidenziando ancora di più l'errore che si commette nel ragionamento di chi vuole imporre alla città di Roma tale sistema come punto di sviluppo dei centri direzionali.

Altro aspetto in forza del quale tale sistema non rappresenta il futuro aggiornato della città di Roma sta nella unidirezionalità dello sviluppo medesimo. Ripeto che solo uno sviluppo multipolare consentirà di impedire la differenziazione della città in zone d'alto sviluppo e in zone di degrado sociale. Tutti dicono che non vogliono creare le città ghetto, le città dormitorio, ma proprio per combattere contro di esse è necessario che in tutte le zone vi siano centri direzionali, commerciali, centri del terziario, che diano una uniformità e una omogeneità al territorio urbano.

Potremmo citare esempi, che veramente vanno al di là dell'oceano, per ricordare che le città ghetto sono sorte accanto alle

città aventi direzioni di sviluppo precostituite, così come si vorrebbe fare attraverso il sistema direzionale orientale.

Questo è il secondo motivo. Vi è un terzo motivo, che attiene all'economicità amministrativa, obbligatoria nell'azione dei pubblici poteri. Attraverso questa scelta che contestiamo e che contesteremo, ci troviamo di fronte ad uno spreco di risorse finanziarie della pubblica amministrazione, perché Roma ha ancora sul suo territorio un'entità di terreni demaniali tale da poter consentire che si realizzino gli stessi obiettivi, sia pure attraverso un modello di sviluppo diverso, senza compromettere, attraverso gli esborsi che gli espropri di per sé fatalmente comporteranno, l'intero assetto finanziario della manovra che si vuole fare su Roma. Non dimentichiamo che questo esproprio nasce e si realizza a trent'anni di distanza quando fu individuata l'area in questione come polo di sviluppo della città di Roma. Lo stesso criterio di liquidazione delle indennità di esproprio fa rilevare che il provvedimento ha coperto e grandemente gratificato la rendita parassitaria e fondiaria creatasi in quelle zone. Tutto questo comporta uno sperpero di pubblico denaro, dando un premio gratuito a chi ha atteso, come fanno certi soggetti del mondo animale, che determinati eventi si verificassero per poter incassare quel beneficio, al quale non avevano e non hanno contribuito se non pregiudicando in anticipo le aree incluse nelle operazioni di esproprio.

In terzo luogo noi vediamo che non vi è stato da parte di tutte le forze politiche, che contro di noi si sono schierate per sostenere questa legge, nemmeno lo sforzo per assicurare che un'aliquota precisa e predeterminata delle risorse a disposizione di Roma venisse destinata per il recupero delle zone meno ricche, dove il degrado e la povertà sociale di ogni tipo esplodono con le loro evidenze drammatiche. Anche il nostro emendamento tendente a far sì che un'aliquota fosse obbligatoriamente destinata a questi obiettivi, il che a nostro giudizio è assolutamente compatibile e consequenziale con l'obiettivo di una capitale da rivalutare in tutti i sensi come città nazionale e internazionale, è stato con disinteresse, per non dire con agnosticismo quanto mai deplorevole, respinto. Non si è potuto raggiungere un accordo nemmeno su questo. Non vediamo motivi per mutare quell'atteggiamento di contrarietà, che abbiamo manifestato fin dall'inizio dell'esame di questo provvedimento. Confermiamo il voto contrario a questa legge, che verrà varata. Non è certo un voto contrario allo sviluppo di Roma, che è stato e sarà sempre un obiettivo a cui la forza politica alla quale mi onoro di appartenere intende mettersi a disposizione.

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge al nostro esame, per i motivi che ho già avuto modo di esporre e per la diversa valutazione del provvedimento a cui siamo pervenuti in seguito ad una serie di fatti nuovi intervenuti.

Come lei sa bene, in sede referente ci opponemmo alla concessione della sede legislativa poiché eravamo insoddisfatti del modo in cui la Commissione intendeva sciogliere i nodi essenziali del provvedimento. Oggi, in seguito alle modifiche apportate e soprattutto ai chiarimenti effettuati attraverso l'interpretazione autentica di norme a volte confuse del testo al nostro esame, credo di poter dire che è stato compiuto un importante passo avanti tale da consentire il nostro voto favorevole.

Abbiamo condiviso gli obiettivi generali del provvedimento, che peraltro abbiamo contribuito a determinare. Le principali linee di intervento sulle quali ritenevamo dovesse concentrarsi l'attenzione sono le linee direttrici dello sviluppo della città di Roma, capitale del nostro Paese: l'adeguamento e la ridistribuzione delle strutture direzionali nella città; l'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi; la riqualificazione dell'ambiente e del territorio con il risanamento del Tevere e dell'Aniene; il risanamento del litorale; la realizzazione del sistema dei parchi archeologici ed ecologici; la costruzione di centri sportivi, di attrezzature per il tempo libero e la riqualificazione delle periferie degradate.

Gli obiettivi voluti dai comunisti, già presenti in un ordine del giorno approvato

alla quasi unanimità dal Parlamento nel 1985, sono anche quelli della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, del potenziamento delle strutture nel campo dello spettacolo, dell'adeguamento delle strutture sedi di istituzioni internazionali.

Abbiamo voluto che la legge contenesse i princìpi di una programmazione unitaria e coordinata degli interventi, sia nella capitale, sia nella sua area metropolitana e ci siamo battuti perché fosse individuata una strumentazione efficace per l'attuazione di questo progetto. Abbiamo avuto modo di definire e di perfezionare il sistema di accelerazione delle procedure, ma anche per la determinazione delle competenze, quali gli accordi di programma e le conferenze dei servizi.

Il nodo fondamentale, il cuore e il centro del dibattito istituzionale oltre che politico (non solo in questa aula ma anche nelle altre sedi istituzionali e nel paese, se è vero che il dibattito culturale ha avuto modo di impegnarsi nuovamente sugli obiettivi della riforma urbanistica) sono consistiti nella definizione dei metodi di acquisizione delle aree.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare quale sia stato l'impegno dei comunisti perché il Parlamento recepisse la previsione di una acquisizione pubblica mediante esproprio delle aree, assicurando così una gestione pubblica all'attuazione del provvedimento, il punto più qualificante del quale è la realizzazione del sistema direzionale orientale. Abbiamo lavorato affinché il controllo di quest'azione fosse affidato alla mano pubblica e perché fossero battuti coloro che dalla rendita fondiaria ed immobiliare, dalla speculazione sulle aree potessero lucrare nuovi e più interessi.

Abbiamo cercato di far sì che il parlamento predisponesse una cornice di norme all'interno delle quali le autonomie locali, il comune di Roma in particolare, potessero individuare le strategie più utili ad attuare sotto il controllo pubblico il sistema direzionale ed il complessivo programma di interventi per Roma capitale. Ci siamo impegnati anche a superare, sancendo una pluriennalità degli stanziamenti destinati alla copertura finanziaria di queste opere, la straordinarietà di questi interventi, volti ad assecondare i bisogni non di una sola città ma dell'intero paese.

Oltre ai grandi obiettivi programmatici da conseguire per fare di Roma una vera capitale, la legge risolve positivamente una serie di problemi specifici della città: dall'esproprio delle aree ancora private di Villa Ada, alla liberazione delle caserme del quartiere Prati e di piazza Vittorio, alla cessione al comune di Palazzo Braschi, agli interventi sui trasporti. Si sarebbero potute fare anche altre cose, ma la battaglia condotta dal gruppo comunista non è stata sufficiente perché la legge divenisse effettivamente quello strumento di intervento più utile ai bisogni reali della città. Abbiamo comunque sconfitto il disegno del Governo di destinare al provvedimento per Roma capitale poco più di 600 miliardi; abbiamo evitato una scelta pasticciata con il nostro impegno e con tanta determinazione.

Possiamo dire che adesso si apre una nuova fase, essendo stati istituiti nuovi strumenti per dare soluzione ai drammatici problemi di Roma. Dopo l'approvazione della legge anche da parte del Senato non sarà più giustificabile un governo della Città limitato alla gestione ordinaria come quello attuale, poiché sarà possibile pianificare e progettare una città all'altezza del suo ruolo di capitale.

AGOSTINO MARIANETTI. Il gruppo socialista esprime la sua soddisfazione per il fatto che finalmente giunge in porto un provvedimento tanto atteso. Desidero ringraziare il ministro Conte, che ha seguito il provvedimento con tanta passione, il presidente Botta, che ha diretto con efficacia i lavori della Commissione ed i relatori, onorevoli D'Angelo e Piermartini, per il contributo recato alla formulazione del testo che stiamo per approvare.

Vogliamo sottolineare sinteticamente soltanto una questione: siamo persuasi che questa legge rappresenti un punto di svolta non già e non solo per le risorse che mette a disposizione della capitale per riqualificare le funzioni, ma soprattutto per i

rapporti nuovi che determina fra la comunità nazionale e la città di Roma in un momento nel quale da una parte vengono portati scomposti attacchi alla stessa idea di unità nazionale, dall'altra si avvicina la prospettiva di un'unità europea. Questa risposta del Parlamento ci sembra di grande rilievo.

Naturalmlente, il provvedimento attiva un processo di grande rilevanza che, di per sé, non poteva certo risolvere ogni questione. Noi la valutiamo, in ogni caso, come un elemento di svolta importante.

Per questa ragione, il gruppo socialista ha assunto, nel corso di tutto l'esame del provvedimento, un atteggiamento costruttivo e di estrema disponibilità. Abbiamo, infatti, anteposto l'esigenza che la legge venisse approvata alle numerose sottolineature puntigliose o a qualche forma di faziosità manifestata da parte di altri gruppi politici.

Nel sottolineare nuovamente il ruolo di mediazione assunto dai deputati socialisti, vorrei ringraziare i colleghi che, con estremo impegno, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato e ribadire il voto favorevole del mio gruppo su questo provvedimento.

MASSIMO SCALIA. Intervengo per motivare le ragioni dell'astensione del gruppo verde su questa legge, nonostante le numerose modifiche che siamo riusciti a far introdurre nel corso dell'esame. Uno dei punti più significativi introdotti al testo di legge consiste, ad avviso del gruppo verde, nel recepimento, in qualche modo, di quella concezione della città Roma capitale intesa come una città in cui i « cunei verdi » debbano riuscire a guadagnare spazi nei confronti del cemento e dell'asfalto. Infatti, in un articolo della legge vi è una particolare attenzione per l'istituzione dei parchi archeologici dell'Appia e dei Fori come di altri comprensori di verde.

Vorrei sottolineare che su un punto della legge il gruppo verde ha assunto una posizione che poteva apparire di « schiacciante minoranza »: intendo riferimi alle procedure e alle norme che regolano il rapporto tra la Commissione per Roma capitale e il comune. A tale riguardo vorrei ricordare che il gruppo verde ha sempre sostenuto che l'ultima parola in materia di controlli in ordine alla realizzazione del programma sarebbe spettata al comune; sembrava una posizione destinata ad essere battuta dai fatti, ma, in realtà, non solo è diventata la posizione del consiglio comunale di Roma, ma è stata anche recepita nel testo del provvedimento.

Sottolineo, inoltre, che abbiamo assunto e difeso questa posizione in particolare per quanto riguarda l'esproprio delle aree nella realizzazione del sistema direzionale orientale. Se siamo arrivati oggi a ritirare il nostro emendamento in materia, ciò è dovuto soltanto al fatto che sono intervenute alcune riflessioni ed argomentazioni che non hanno trovato obiezioni adeguate da parte del collega D'Onofrio, il quale ci ha esposto i rischi a cui sarebbe incorsi il testo in discussione ove fosse stata approvata a maggioranza una proposta di modifica come quella.

Passando ad un altro argomento, vorrei sottolineare che la questione di Villa Ada resta un *vulnus* aperto e una ragione di polemica non solo politica, ma anche di carattere più generale. Auspichiamo che questa ferita si possa rimarginare nel corso del dibattito sulla legge finanziaria e in quello che si svolgerà nella città di Roma, in cui la presenza delle associazioni ambientaliste dovrà avere quel riconoscimento che, a parole, ha avuto nella Commissione ambiente durante l'audizione dei rappresentanti dell'associazione « Villa Ada ».

Per questa ferita aperta, non possiamo dichiararci completamente soddisfatti di questa legge sulla quale – lo ribadisco – ci asterremo.

MAURO DUTTO. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano su questo provvedimento di legge, vorrei sottolineare che la nostra soddisfazione sarebbe risultata maggiore se fosse stata accolta la proposta di una città « cablata » o « telematica » e avviato l'esperimento di una agenzia per la gestione del sistema direzionale orientale.

ANTONIO CEDERNA. Alla fine di questo lungo dibattito mi viene da rilevare quanta fatica sia stata sprecata per un provvedimento certamente modesto, non del tutto soddisfacente, farraginoso per le procedure: niente ha previsto lo strumento degli accordi di programma, che hanno dato una pessima prova di sé in altri contesti, non ha neanche contemplato l'istituzione della Commissione consultiva, che avrebbe garantito una valutazione oggettiva del patrimonio culturale.

Si tratta, comunque, di una legge che abbiamo apprezzato per la previsione degli espropri – anche se delineati in maniera non sufficientemente accettabile – e di due elementi fondamentali della urbanistica romana come il sistema direzionale orientale e i parchi archeologici dei Fori e dell'Appia.

È una legge che, finalmente, stanzia fondi per i beni culturali. Tali fondi rappresentano, comunque, una miseria in un paese che non riesce a stanziare più dello 0,23 per cento all'anno delle spese globali per l'ingentissimo patrimonio artistico in suo possesso.

In conclusione, anche se a malincuore, preannuncio il voto favorevole della sinistra indipedente al provvedimento.

ELIO MENSURATI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento, che introduce una buona normativa, molto importante per la città di Roma.

Intendo sottolineare la significativa iniziativa del consiglio comunale di Roma, della Camera dei deputati e le proposte avanzate da parte di numerosi colleghi e, in modo particolare, da parte di quelli della democrazia cristiana.

Sottolineo, altresì, che questa legge fissa degli obiettivi che sono centrali anche per la vita stessa della città di Roma, ma che hanno un significato importante per il processo di rinnovamento e di sviluppo dell'intero Paese. Alla luce di tali obiettivi è, a mio avviso, rilevante che vi sia un atteggiamento di carattere generale – non sono infatti sufficienti degli strumenti individuali – che consenta una rapida attuazione di quelle deliberazioni, previste dalla legge, che non lederanno l'autonomia comunale, ma renderanno possibile un intervento diretto attraverso anche il Comitato interistituzionale.

Con l'adozione degli accordi di programma e della conferenza dei servizi si renderà possibile uno snellimento delle procedure: tutto ciò consentirà un rapido raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Non dobbiamo dimenticare la grande portata della ordinarietà dell'impegno dello Stato nei confronti della sua Capitale, che si è ottenuto con il ricorso all'applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 468. È un principio che abbiamo voluto confermare, dopo averlo indicato in sede di dibattito.

Per quanto riguarda l'articolo 8 del testo, che ha fatto registrare uno dei momenti di maggiore confronto e ha impegnato per lunghi mesi la Commissione, devo rilevare che abbiamo raggiunto un risultato estremamente positivo.

Alcuni colleghi – e anche il sottoscritto – hanno sostenuto che si sarebbe potuto fare di più; ciò nonostante abbiamo concordato sulla esigenza generale di approvare rapidamente il sistema direzionale orientale.

Nel corso della discussione sono state avanzate alcune eccezioni di costituzionalità che io – intendo sottolinearlo – non condivido.

Un altro punto sul quale si è registrato il più alto accordo è quello secondo il quale, per procedere alla realizzazione del sistema direzionale orientale, si rendevano necessari alcuni strumenti come quello dell'esproprio generalizzato. Anche questo è un successo che possiamo ascrivere ai lavori della VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati.

Ritengo che, sia pure dopo un periodo non certamente breve, la città di Roma si avvii ad avere una legge che potrà portarla ai livelli che gli italiani vogliono per la loro capitale.

PRESIDENTE. Il testo unificato sarà subito votato per appello nominale. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del

testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2258); proposte di legge Costa Silvia ed altri (860); Picchetti ed altri (1296); Fini ed altri (3043); Cederna ed altri (3858); Mensurati ed altri (4389) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Interventi per Roma, capitale della Repubblica » (2258-8860-1296-3043-3858-4389):

| | |
|---|---|
| Presenti | 38 |
| Votanti | 37 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 19 |
| Hanno votato *sì* | 34 |
| Hanno votato *no* | 3 |

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato* sì:

Bargone, Picchetti, Augello, Bonfatti Paini, Bonsignore, Sbardella, Boselli, Botta, Sanna, Cederna, Cerutti, Righi, Fiandrotti, D'Alia, D'Angelo, Dutto, Conte, Galli, Gottardo, Lavorato, Minozzi, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Ravaglia, Mensurati, Piermartini, Marianetti, Barbalace, Rocelli, Sapio, Serafini Massimo, Ridi e Zamberletti.

*Hanno votato* no:

Valensise, Servello e Maceratini.

*Si è astenuto:*

Filippini.

**La seduta termina alle 19,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 22 novembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO